

6.

Attuazione
della regolamentazione,
vigilanza e reclami

Attività propedeutica alla regolamentazione

Attività di consultazione

Nel periodo compreso tra aprile 2010 e marzo 2011, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha avviato 44 consultazioni, producendo con riferimento a quattro aree tematiche (qualità stoccaggio gas, tariffe stoccaggio gas, servizio bilanciamento gas e remunerazione capacità produttiva energia elettrica) più documenti per la consultazione (consultazioni plurime).

Il tempo medio complessivo per inviare risposte alle consultazioni è di circa 45 giorni. Tale dato, che segna una lieve flessione rispetto al precedente anno, risente delle consultazioni brevi che

si sono rese necessarie nel corso del periodo esaminato.

L'elevato numero di consultazioni e il consistente tempo medio concesso per le stesse testimoniano la volontà dell'Autorità di continuare a garantire il coinvolgimento dei soggetti interessati, anche attraverso la possibilità di elaborare osservazioni e formulare proposte. La consultazione costituisce, infatti, un imprescindibile ed efficace strumento di partecipazione ai processi decisionali, che consente tra l'altro di far emergere e di comporre i differenti interessi di volta in volta implicati.

TAV. 6.1

Sintesi delle attività di consultazione

Aprile 2010 – Marzo 2011

TITOLO DEL DOCUMENTO	DATA DI DIFFUSIONE
Proposte di provvedimenti per il completamento della disciplina del servizio di misura di gas naturale	19.04.10
Qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica: proposta di modifiche alla regolazione per il periodo 2008-2011 a seguito dell'estensione della Rete di trasmissione nazionale	19.04.10
Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio di gas naturale per il terzo periodo di regolazione	21.04.10
Il Mercato a termine della capacità di generazione elettrica	23.04.10
Linee guida per l'organizzazione di un sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale	29.04.10
Regolazione degli aspetti generali della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale – Prima consultazione	29.04.10
Proposte volte a permettere la fatturazione ai clienti finali in maggior tutela dotati di misuratori elettronici telegestiti con esclusivo riferimento ai consumi effettivi	6.05.10
Disciplina di alcune partite economiche relative al regime tariffario speciale al consumo di RFI – Rete ferroviaria italiana	7.05.10
Sistema informativo integrato per la gestione dei rapporti fra i diversi operatori dei mercati liberalizzati (SII)	21.05.10

TAV. 6.1 SEGUE

Sintesi delle attività di consultazione

Aprile 2010 – Marzo 2011

TITOLO DEL DOCUMENTO	DATA DI DIFFUSIONE
Aggiornamento delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione con le reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica	25.05.10
Condizioni per il dispacciamento nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili: definizione dell'indice di affidabilità "IA" ai fini del calcolo della mancata produzione eolica	26.05.10
Orientamenti in materia di regolazione dei corrispettivi a favore degli impianti essenziali	26.05.10
Revisione di alcune disposizioni della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo 2009-2012 (RQDG). Introduzione di uno standard specifico per mancata lettura di misuratori accessibili del flusso informativo sulle cause di mancata raccolta	7.06.10
Adozione di nuove procedure per l'identificazione dei clienti finali non domestici aventi diritto al servizio di maggior tutela	30.06.10
Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio di gas naturale per il terzo periodo di regolazione – Orientamenti finali	1.07.10
L'approvvigionamento a termine da parte di Terna delle risorse interrompibili a partire dal 2011	2.07.10
Proposte di nuove schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi agli interventi di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i.	8.07.10
Controllo della vendita ai clienti finali di energia elettrica da fonti rinnovabili	14.07.10
Mercato del gas naturale. Completamento regimi di tutela, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e morosità relativa ai punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas	22.07.10
Sviluppi della regolazione dei servizi di trasporto e bilanciamento, stoccaggio e distribuzione del gas naturale per lo sviluppo del mercato all'ingrosso e al dettaglio	26.07.10
Standard nazionale di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica per le prestazioni di qualità commerciale disciplinati dal TIQE	26.07.10
Modalità di copertura degli oneri in capo agli esercenti derivanti dalle disposizioni in tema di verifica dei gruppi di misura nei punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale	3.08.10
Ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilità della capacità produttiva ex art. 36 della delibera 27 marzo 2004, n. 48/04	3.08.10
Modifica del meccanismo compensativo dell'onere medio CCT di cui alla delibera n. 137/04, come modificato dalla delibera ARG/elt 53/08, in ottemperanza alla sentenza n. 1212 del Consiglio di Stato	3.08.10
Modalità di compensazione delle somme derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di uscita della rete nazionale di trasporto di cui alla delibera 19 febbraio 2010, Arg/gas 20/10	31.08.10
Criteri e modalità di applicazione delle componenti tariffarie GS _T e RE _T	2.09.10
Regolazione degli aspetti generali della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale. Orientamenti finali	27.09.10
Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita del gas	11.10.10
Attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 agosto 2010, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici	20.10.10
Studio preliminare di fattibilità per la creazione di un nuovo mercato petrolifero europeo	26.10.10
Disciplina in materia di funzionamento del sistema indennitario di cui all'Allegato B della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09	2.11.10
Disposizioni speciali per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura e del servizio di dispacciamento ai fini della sperimentazione dei sistemi di ricarica pubblica dei veicoli elettrici	2.11.10
Orientamenti finali e confronti internazionali sul mercato della capacità produttiva di energia elettrica	15.11.10
Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali. Previsioni in tema di clienti multi-sito e di indennizzi automatici connessi con la periodicità di fatturazione	15.11.10
Regolazione della qualità dei servizi elettrici nel IV periodo di regolazione (2012-2015). Opzioni per l'estensione degli standard specifici di continuità del servizio per i clienti alimentati in media tensione alle interruzioni brevi e approfondimenti sui contratti per la qualità	15.11.10
Primi orientamenti in materia di disciplina delle procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestore di un sistema di trasporto del gas naturale o di trasmissione dell'energia elettrica	22.11.10
Regolazione della qualità dei servizi elettrici nel IV periodo di regolazione (2012-2015). Nuove iniziative in materia di qualità della tensione sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica	30.11.10
Primi orientamenti e proposte in merito all'aggiornamento della regolazione tecnica ed economica attuativa del meccanismo di efficienza energetica (certificati bianchi)	1.12.10
Proposte di nuove schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi agli interventi di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i.	1.12.10

TAV. 6.1 SEGUE

Sintesi delle attività di consultazione

Aprile 2010 – Marzo 2011

TITOLO DEL DOCUMENTO	DATA DI DIFFUSIONE
Servizio di bilanciamento del gas naturale. Introduzione di un sistema di bilanciamento semplificato basato su meccanismi di mercato	2.12.10
Bilanciamento del gas naturale: Regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (<i>settlement</i>)	13.12.10
Indennizzi automatici per mancato rispetto della periodicità di emissione delle fatture di energia elettrica e di gas naturale da parte del venditore per causa imputabile al distributore. Orientamenti finali	12.01.11
Modalità di riequilibrio ex art. 32, comma 6, della legge n. 99 del 23 luglio 2009	31.01.11
Criteri per la definizione dei corrispettivi di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130	24.02.11
Completamento della disciplina relativa all'esecuzione dei contratti di vendita di energia elettrica e gas naturale nei casi di punti di prelievo/riconsegna già attivi e allineamento dei dati nella disponibilità dei diversi operatori	16.03.11
Orientamenti finali in relazione all'ipotesi di incremento della potenza prelevabile per le utenze elettriche domestiche	16.03.11
Pubblicazione comparativa di graduatorie sulla performance di risposta ai reclami dei clienti finali di energia elettrica e di gas	16.03.11
Criteri per la definizione dei corrispettivi di cui alla delibera 17 febbraio 2011, ARG/gas 13/11, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, e modifiche dell'Allegato A alla delibera 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10	23.03.11

Analisi di impatto della regolazione

La metodologia di Analisi di impatto della regolazione (AIR), adottata dall'Autorità con la delibera 3 ottobre 2008, GOP 46/08, è stata applicata nel corso dell'anno 2010 a due provvedimenti di carattere principale:

- *Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2011-2014 (TUSG): approvazione della Parte II, Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RTSG), disposizioni in materia di corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l'anno 2011, approvato con la delibera 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10;*
- *Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (TUSG): approvazione della Parte I, Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo*

di regolazione 2011-2014 (RQSG), approvato con la delibera 22 novembre 2010, ARG/gas 204 /10.

In entrambi i casi la metodologia ha dimostrato la sua validità, contribuendo al miglioramento della qualità complessiva dei provvedimenti. In particolare, per ogni provvedimento sono stati predisposti:

- il piano AIR con i tempi previsti per le diverse fasi di attività;
- il primo documento per la consultazione con l'indicazione delle opzioni di regolazione;
- il secondo documento per la consultazione con l'indicazione dell'opzione preferita.

Sono state messe a disposizione le osservazioni ricevute in sede di consultazione. È risultato buono il livello raggiunto dalle valutazioni economiche e sociali delle diverse opzioni proposte,

nonostante l'oggettiva complessità degli aspetti in esame.

Se il numero dei provvedimenti sottoposti ad AIR è stato limitato, si può però vedere nell'attività provvedimentale dell'Autorità l'introduzione di importanti novità ispirate in ogni caso alla metodologia AIR. Ciò risulta assai evidente analizzando la *Nuova disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*, approvata con la delibera 30 ottobre 2009, GOP 46/09, ed entrata in vigore nel corso del 2010.

Tale disciplina prevede, tra l'altro, che:

- nella delibera di avvio del procedimento vengano indicati il contesto normativo di riferimento, i presupposti, l'oggetto e le finalità dell'atto di regolazione da adottare, il responsabile del procedimento, il termine ordinatorio previsto per la conclusione;
- per quanto riguarda la consultazione, il termine per la presentazione di osservazioni e proposte non possa essere di norma inferiore a 30 giorni, e quanto pervenuto venga pubblicato sul sito internet (salvo motivata controindicazione degli osservanti);
- l'atto di regolazione sia motivato tenendo conto anche delle eventuali osservazioni e proposte tempestivamente presentate nel corso della consultazione;
- l'Autorità possa diffondere una relazione tecnica esplicativa delle modalità di applicazione dell'atto di regolazione.

Tali innovazioni si ispirano infatti ai principi informativi della *Guida operativa AIR*; inoltre l'impianto dei documenti per la consultazione in procedimenti non-AIR è spesso assai simile a quello dei documenti per la consultazione in procedimenti AIR. L'applicazione della metodologia AIR a un numero sempre crescente di casi porterà così a un innalzamento degli standard

qualitativi di tutti i procedimenti effettuati per l'adozione di atti di regolazione.

Nel corso del 2010 l'Autorità ha mantenuto il collegamento istituzionale col Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha continuato la collaborazione con l'Osservatorio sull'Analisi di impatto della regolazione delle Autorità indipendenti (promosso dal Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università Tuscia di Viterbo e dalla facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli "Parthenope") e ha seguito le ricerche presentate a livello italiano e internazionale sulla *better regulation*.

Nel corso del 2011 l'Autorità aumenterà progressivamente il numero dei provvedimenti sottoposti ad AIR. Attualmente sono in corso due procedimenti:

- *Qualità dei servizi elettrici per il nuovo periodo regolatorio 2012-2015*, avviato con la delibera 27 settembre 2010, ARG/elt 149/10;
- *Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, per il periodo di regolazione 2012-2015*, avviato con la delibera 31 gennaio 2011, ARG/elt 6/11.

Nel Piano operativo annuale si prevede che altri provvedimenti verranno sottoposti ad AIR, in particolare quelli relativi a:

- la regolazione tariffaria connessioni, infrastrutture, energia elettrica;
- la regolazione tariffaria rigassificazione;
- la regolazione qualità servizi gas;
- la regolazione qualità servizi vendita;
- la regolazione qualità servizio di rigassificazione.

Provvedimenti assunti

L'attività provvedimento dell'Autorità che ha caratterizzato il 2010, ha segnato, secondo un andamento tendenziale ormai consolidato, un'ulteriore crescita. Rispetto all'anno 2009 il numero complessivo delle delibere e dei documenti per la consultazione ha infatti evidenziato un incremento di circa il 12%. L'analisi di dettaglio dei dati riportati nella tavola 6.2 evidenzia un ulteriore aumento delle attività di vigilanza e controllo, nonché dei provvedimenti di natura sanzionatoria e ripristinatoria (13%). Tale dato testimonia l'impegno dell'Autorità nel rafforzamento e nel potenziamento delle attività di vigilanza, finalizzate a garantire l'attuazione e il rispetto della disciplina regolatoria vigente, anche alla luce delle ulteriori competenze attribuite dalla normativa, quali quelle in materia di divieto di traslazione dell'addizionale Ires sui prezzi al consumo. Il potenziamento della vigilanza e dei controlli ha determinato anche un incremento dei provvedimenti sanzionatori, conseguenti all'accertamento di violazioni della disciplina regolatoria da parte dei soggetti tenuti al rispetto della medesima. Un importante dato riguarda gli atti di regolazione generale, comprendenti quelli di nuova regolazione e quelli di manutenzione di impianti regolatori già esistenti. Tale categoria segna

un incremento di circa il 16% rispetto all'anno precedente, aumento maggiormente marcato per l'energia elettrica e per il settore di rilevanza comune. In crescita sono anche i provvedimenti adottati per la gestione operativa amministrativa, nonché quelli inerenti alle attività consultive e di segnalazione, che hanno fatto registrare, rispetto al 2009, un rilevante incremento del 35%.

All'aumento della produzione di provvedimenti si accompagnano, in linea con le più recenti normative nazionali e comunitarie, le attività per la semplificazione della regolazione, finalizzate a garantire agli operatori, ai consumatori e a tutti i soggetti interessati, un quadro regolatorio di riferimento sempre più razionale, trasparente e certo. Il Nucleo per la semplificazione, istituito ormai da 2 anni per promuovere il progetto di semplificazione, ha terminato nel 2010, tra le varie iniziative intraprese, la ricognizione di tutti i provvedimenti adottati dall'Autorità dal 1996 al 2010, individuando complessivamente circa 1.400 delibere non più produttive di effetti, su un totale di circa 2.900 delibere esaminate. Tale ricognizione consente ora una più agevole ricerca, sul sito internet dell'Autorità, della disciplina di riferimento vigente.

TAV. 6.2

Provvedimenti dell'Autorità negli anni 2009-2010

TIPOLOGIA	2009		2010	
	NUMERO	QUOTA %	NUMERO	QUOTA %
ARG Regolazione generale	214	36,5	247	37,7
Settore elettrico - ARG/elt	109	50,9	141	57,1
Settore gas - ARG/gas	93	43,5	84	34,0
Rilevanza comune - ARG/com	12	5,6	22	8,9
VIS Vigilanza, istruttorie, sanzioni	173	29,5	195	29,7
PAS Pareri, segnalazioni	26	4,4	35	5,3
AGI Attività giurisdizionale	25	4,3	19	2,9
EEN Efficienza energetica	25	4,3	19	2,9
DCO Consultazioni	41	7,0	46	7,0
GOP Gestione operativa	72	12,3	82	12,5
RDS Ricerca di sistema	11	1,9	13	2,0
TOTALE	587	100,0	656	100,0

Le attività per la semplificazione della regolazione proseguiranno anche in futuro, non solo con riferimento alla ricognizione delle

ulteriori delibere divenute nel frattempo inefficaci, ma altresì attraverso la promozione di *Testi unici* integrati per ambiti regolatori.

Gestione dei reclami, istanze, segnalazioni, conciliazioni e arbitrati

Lo Sportello per il consumatore di energia, secondo quanto previsto dalla delibera istitutiva 14 maggio 2008, GOP 28/08, e dal relativo regolamento, svolge attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni, presentati da clienti finali e da associazioni di consumatori.

Il numero dei reclami, delle istanze e delle segnalazioni, provenienti dalla clientela individuale e dalle associazioni dei consumatori, ha visto un aumento del 100,1%, confermando l'andamento già evidenziato negli anni precedenti e incrementando notevolmente il relativo trend di crescita, dovuto principalmente a una triplicazione del numero delle comuni-

cazioni afferenti al settore gas, oggetto di successiva trattazione.

Nei paragrafi che seguono viene analizzata l'attività di gestione, da parte dello Sportello per il consumatore di energia, dei reclami, delle istanze e delle segnalazioni in relazione ai quali non sussistono i presupposti per la trasmissione all'Autorità. Infatti, secondo quanto previsto dal citato regolamento, lo Sportello per il consumatore di energia provvede a trasmettere ai competenti Uffici dell'Autorità solo i reclami compiutamente istruiti e dal cui esame emerge la necessità di una doverosa valutazione da parte dell'Autorità, ai fini di eventuali seguiti di competenza.

Settore elettrico

Nel periodo compreso tra l'1 aprile 2010 e il 31 marzo 2011 il totale delle comunicazioni allo Sportello per il consumatore di energia è stato pari a 33.970 (Tav. 6.3); tra queste, 16.533

riguardano il settore elettrico (pari a circa il 48,6 %). Si registra un decremento di tali comunicazioni (reclami, richieste di informazioni, segnalazioni) rispetto all'anno precedente quan-

do costituivano, invece, il 66,3% del numero totale delle comunicazioni pervenute allo Sportello per il consumatore di energia (Fig. 6.1). Viceversa si conferma, in linea di massima rispetto all'anno passato, la proporzione tra il numero di reclami (93,2%), le richieste di informazioni (6,6%) e le segnalazioni (0,2%).

	RECLAMI	RICHIESTE DI INFORMAZIONE	SEGNALAZIONI	TOTALE COMUNICAZIONI
Settore elettrico	15.411	1.087	35	16.533
TOTALE (Elettrico/ Gas/Dual Fuel)	31.954	1.927	89	33.970

TAV. 6.3

Comunicazioni relative al settore elettrico ricevute dallo Sportello per il consumatore di energia

1 Aprile 2010 – 31 Marzo 2011




FIG. 6.1

Andamento delle comunicazioni relative al settore elettrico ricevute complessivamente dall'Autorità e dallo Sportello per il consumatore di energia

Maggio 1999 – Marzo 2011

ARGOMENTI	2010			2011	TOTALE	QUOTE %
	APR-GIU	LUG-SET	OTT-DIC	GEN-MAR		
Fatturazione	898	718	946	1.014	3.576	23
Mercato	784	1.049	920	899	3.652	23
Bonus	517	515	543	2.024	3.978	25
Contratti	255	643	1.056	502	2.077	13
Allacciamenti/lavori	217	189	276	265	947	6
Qualità tecnica	178	170	133	152	633	4
Prezzi e tariffe	90	119	94	107	410	3
Misura	51	35	48	51	185	1
Qualità commerciale	29	52	52	39	172	1
Non competenza	22	19	19	32	92	1
TOTALE CLASSIFICATI	3.041	3.509	4.087	5.085	15.722	95
non classificati	561	221	13	16	811	5
TOTALE CASI	3.602	3.730	4.100	5.101	16.533	100

TAV. 6.4

Argomenti delle comunicazioni relative al settore elettrico ricevute dallo Sportello per il consumatore di energia

1 Aprile 2010 – 31 Marzo 2011

Dall'analisi dei dati contenuti nella tavola 6.4 emerge che le problematiche più frequenti nelle comunicazioni suscettibili di classificazione per argomenti sono: il bonus elettrico (25%), il mercato (23%), la fatturazione (23%), l'applicazione di clausole contrattuali nell'ambito del mercato libero e nel servizio di maggior tutela (13%), gli allacciamenti (6%), i prezzi e le tariffe (3%). Sono presenti altre problematiche residuali tra cui le questioni relative alla continuità del servizio elettrico (interruzioni) e alla qualità della tensione e della misura.

Le comunicazioni sul mercato riguardano principalmente il cambio di fornitore, le modalità di conclusione dei contratti nel mercato libero, la doppia fatturazione, la corretta presentazione delle offerte e il rispetto del Codice di condotta commerciale; mentre quelle relative ai prezzi e alle tariffe riguardano soprattutto la corretta applicazione dei prezzi per fasce biorarie e dei prezzi del mercato libero, nonché delle tariffe di distribuzione.

Per quanto attiene la fatturazione, i principali argomenti di contestazione sono la periodicità di fatturazione e l'invio

delle bollette, i consumi fatturati in acconto dai venditori, i conguagli, le richieste di rettifiche e rimborsi; mentre per quanto riguarda i contratti, i principali argomenti di contestazione sono in merito a l'esercizio del diritto di recesso, la morosità e i distacchi, le variazioni contrattuali come volture e subentri.

Si registra, altresì, una continua crescita delle comunicazioni in materia di bonus elettrico e aventi a oggetto le problematiche concernenti la mancata erogazione oppure il rigetto delle domande da parte del distributore territorialmente competente, nonché le modalità di presentazione delle domande presso i Comuni, i Centri di assistenza fiscale o altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune.

Le attività di classificazione, registrazione e successiva valutazione dei reclami e delle segnalazioni costituisce un importante segnale delle problematiche che più frequentemente si verificano nell'erogazione del servizio, e consente di individuare le aree in cui si rendono necessari interventi regolatori e/o di vigilanza.

Settore gas

Nel periodo compreso tra l'1 aprile 2010 e il 31 marzo 2011, su un totale di comunicazioni pari a 33.970 presso lo Sportello per il consumatore di energia (Tav. 6.5), 15.769 riguardano il settore gas (pari a circa il 46,6% del totale). L'incremento dei reclami nel solo settore gas (Fig. 6.2) ha registrato un saggio di crescita più che triplo rispetto all'anno precedente. Come accennato nell'introduzione, tale aumento, pur ascrivibile a una crescente attenzione alle problematiche connesse con

i rapporti con gli esercenti, è dovuto in particolare al numero dei reclami relativi all'implementazione del bonus gas, cioè le compensazioni della spesa per la fornitura di gas naturale per i clienti domestici economicamente svantaggiati. Rispetto all'anno precedente, si registra inoltre una modifica della proporzione tra il numero dei reclami (95,3%), che aumenta, e i numeri delle richieste di informazioni (4,4%) e delle segnalazioni (0,3%), che si riducono.

	RECLAMI	RICHIESTE DI INFORMAZIONI	SEGNALAZIONI	TOTALE COMUNICAZIONI
Settore Gas	15.036	685	48	15.769
TOTALE (Elettrico/ Gas/Dual Fuel)	31.954	1.927	89	33.970

TAV. 6.5

Comunicazioni relative al settore gas ricevute dallo Sportello per il consumatore di energia

1 Aprile 2010 – 31 Marzo 2011




FIG. 6.2

Andamento delle comunicazioni relative al settore gas ricevute dall'Autorità e dallo Sportello per il consumatore di energia

Maggio 1999 – Marzo 2011

ARGOMENTI	2010			2011	TOTALE	QUOTE %
	APR-GIU	LUG-SET	OTT-DIC	GEN-MAR		
Bonus	25	1.505	2.471	2.875	6.876	45
Fatturazione	801	763	1.047	1.109	3.720	24
Mercato	342	403	489	560	1.794	12
Contratti	311	266	239	273	1.089	6
Allacciamenti/lavori	105	130	211	157	603	4
Prezzi e tariffe	125	353	241	79	798	5
Misura	53	46	83	75	257	2
Qualità commerciale	19	12	26	45	102	1
Non competenza	15	21	29	33	98	1
Qualità tecnica	8	3	11	15	37	0
TOTALE CLASSIFICATI	1.804	3.502	4.847	5.221	15.374	97
non classificati	310	63	13	9	395	3
TOTALE CASI	2.114	3.565	4.860	5.230	15.769	100

TAV. 6.6

Argomenti delle comunicazioni sul settore gas ricevute dallo Sportello per il consumatore di energia

1 Aprile 2010 – 31 Marzo 2011

La tavola 6.6 evidenzia che gli argomenti più ricorrenti nelle comunicazioni sul settore gas, ricevute dallo Sportello per il consumatore di energia nel periodo 1 aprile 2010 – 31 marzo 2011 e suscettibili di classificazione per argomenti, sono stati:

il bonus gas (45%); la fatturazione (24%); il mercato (12%); i contratti (6%); i prezzi e le tariffe (5%); gli allacciamenti (4%). Rispetto all'anno precedente, si osserva un consistente e generale aumento delle comunicazioni su tutti i vari argomenti, in

particolare in materia di bonus gas, mercato, prezzi e tariffe. Per quanto riguarda il bonus gas, operativo da dicembre 2009, le relative comunicazioni hanno fatto registrare, a partire dal terzo trimestre 2010, un persistente incremento, che ha fortemente inciso sul numero totale dei reclami, delle richieste di informazioni e delle segnalazioni pervenute allo Sportello per il consumatore di energia. Le problematiche evidenziate riguardano, come nel caso del bonus elettrico, la mancata erogazione o il rigetto delle domande da parte del distributore territorialmente competente, nonché le modalità di presentazione delle domande presso i Comuni, i Centri di assistenza fiscale o altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune. Le comunicazioni relative alla fatturazione hanno riguardato soprattutto, come per il settore elettrico, la periodicità di fatturazione e l'invio delle bollette, i consumi fatturati in acconto dai venditori, i conguagli, le richieste di rettifiche e rimborsi, la mancata considerazione di letture o autoletture; mentre

rispetto ai contratti, i principali argomenti di contestazione hanno riguardato l'esercizio del diritto di recesso, le variazioni contrattuali come volture e subentri, la morosità e i distacchi. Le comunicazioni attinenti il mercato hanno invece riguardato maggiormente la doppia fatturazione, il cambio di fornitore, il rispetto del Codice di condotta commerciale e la corretta presentazione delle offerte dei contratti nel mercato libero; mentre quelle relative ai prezzi e alle tariffe hanno riguardato principalmente la corretta applicazione dei prezzi del mercato libero o delle tariffe.

Con riferimento alle comunicazioni relative a forniture congiunte di energia elettrica e di gas (c.d. *dual fuel*), ricevute dallo Sportello per il consumatore di energia nel periodo compreso tra l'1 aprile 2010 e il 31 marzo 2011, esse ammontano a 1.668 (Tav. 6.7), pari a circa il 4,8% del totale. Pertanto l'incidenza delle comunicazioni e dei reclami *dual fuel* rimane marginale rispetto al dato aggregato nonostante l'aumento delle offerte in tal senso.

TAV. 6.7

Comunicazioni relative a forniture congiunte di energia elettrica e di gas ricevute dallo Sportello per il consumatore di energia

1 Aprile 2010 – 31 Marzo 2011

	RECLAMI	RICHIESTE DI INFORMAZIONI	SEGNALAZIONI	TOTALE COMUNICAZIONI
Dual feul	1.507	155	6	1.668
TOTALE (Elettrico/ Gas/Dual Fuel)	31.954	1.927	89	33.970

TAV. 6.8

Argomenti delle comunicazioni relative a forniture congiunte di energia elettrica e di gas ricevute dallo Sportello per il consumatore di energia

1 Aprile 2010 – 31 Marzo 2011

ARGOMENTI	2010		2011		TOTALE	QUOTE %
	APR-GIU	LUG-SET	OTT-DIC	GEN-MAR		
Mercato	172	209	222	207	810	49
Fatturazione	63	53	81	113	310	19
Bonus	13	84	141	114	352	21
Contratti	41	21	34	58	154	9
Prezzi e tariffe	2	10	5	9	26	2
Allacciamenti/lavori	1	1	1	8	11	1
TOTALE CLASSIFICATI	292	378	484	509	1.663	
non classificati	2	3	0	0	5	0,3
TOTALE CASI	294	381	484	509	1.668	100

Indagini, vigilanza, controllo e sanzioni

Indagini e istruttorie conoscitive

Chiusura dell'istruttoria conoscitiva in materia di gas non contabilizzato delle reti di trasporto

Con la delibera 6 settembre 2010, VIS 93/10, si è chiusa l'istruttoria conoscitiva, avviata con la delibera 3 febbraio 2009, VIS 8/09, in merito all'adeguatezza prestazionale e di manutenzione di una parte del parco impianti di misura della rete di trasporto, finalizzata:

- all'acquisizione, presso le imprese di trasporto e i soggetti con ruoli di responsabilità coinvolti nelle attività relative alla misura del gas, di informazioni e dati utili a una valutazione dell'impatto delle predette inadeguatezze sull'andamento dei quantitativi di gas non contabilizzato nel periodo 2004-2006;
- all'accertamento di eventuali violazioni delle delibere dell'Autorità da parte dei soggetti che garantiscono il servizio di misura.

L'istruttoria fa seguito a quanto emerso dalla precedente istruttoria conoscitiva, avviata con la delibera 15 aprile 2008, VIS 41/08 (vedi il Capitolo 6, vol. 2, della *Relazione Annuale 2010*), la quale ha consentito di accertare che l'andamento anomalo dei quantitativi di gas non contabilizzato (riscontrato nel periodo di riferimento) è imputabile in misura preponderante all'inadeguatezza prestazionale e all'insufficiente manutenzione effettuata su una parte del parco misuratori, oltre che ad anomalie di tipo procedurale nella determinazione degli elementi che costituiscono l'equazione di bilanciamento della rete di trasporto (vedi anche il Capitolo 3). Nelle sue conclusioni, l'istruttoria ha evidenziato delle anomalie nella gestione degli impianti di misura da parte di alcuni:

impianti di clienti finali direttamente allacciati alla rete di Snam Rete Gas; impianti di imprese di distribuzione del gas situati nei punti di riconsegna della predetta rete con le rispettive reti di distribuzione; reti di trasporto gestite da imprese diverse dall'impresa maggiore; impianti di imprese di coltivazione presso campi di produzione nazionale, connessi con la rete dell'impresa maggiore.

L'Autorità ha pertanto ordinato: a Snam Rete Gas di dare priorità alla risoluzione delle anomalie riscontrate nell'ambito dell'istruttoria e di presentare, entro il 31 dicembre 2010, una proposta di protocollo dei flussi informativi con i soggetti responsabili dell'attività di misurazione e delle procedure di accesso agli impianti di misura; alle imprese di distribuzione coinvolte di porre rimedio alle anomalie segnalate da Snam Rete Gas presso gli impianti di misura, entro il 31 dicembre 2010; a Eni, di mettere a disposizione di Snam Rete Gas le misure relative alle produzioni di gas naturale nella titolarità dell'impresa coerenti con il giorno gas, entro il 31 dicembre 2010.

Chiusura dell'istruttoria conoscitiva in merito ai possibili disservizi legati all'installazione di misuratori gas a turbina

Con la delibera 8 novembre 2010, VIS 138/10, l'Autorità ha chiuso l'istruttoria conoscitiva avviata con la delibera 26 marzo 2010, VIS 18/10, in merito ai possibili disservizi legati all'installazione di misuratori gas a turbina presso punti di riconsegna al servizio di clienti domestici diretti o indiretti, da parte delle imprese di distribuzione di gas naturale di maggiori dimensioni.

Tale istruttoria, finalizzata ad accertare la situazione relativa alle condizioni di installazione sull'intero territorio nazionale di misuratori gas a turbina e ai possibili effetti sulla misurazione

ne dei consumi di gas presso i punti di riconsegna citati, ha evidenziato che le caratteristiche tecniche dei misuratori a turbina possono avere effetti, in alcuni casi, sulla corretta misurazione dei consumi di gas, in quanto dipendenti prevalentemente dalla tipologia di impianto utilizzatore, posto a valle di tali misuratori, e dal suo funzionamento.

L'Autorità, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali in materia, ha quindi ritenuto necessario adottare misure volte a minimizzare eventuali impatti negativi sui clienti finali con impianti di utenza alimentati a gas naturale, serviti in media o bassa pressione, fermo restando quanto previsto da leggi e norme tecniche vigenti. A tal fine la delibera VIS 138/10 ha evidenziato la necessità che il Comitato italiano gas (CIG) svolga attività funzionali alla corretta individuazione dei casi in cui l'installazione dei misuratori gas a turbina è da evitare. Queste attività comprenderanno sia la revisione della relativa normativa tecnica, con la specifica trattazione dell'installazione dei misuratori a turbina presso gli impianti di misurazione del gas naturale per utenze civili, quale che sia la pressione di fornitura del gas alle stesse, sia l'individuazione e l'indicazione delle condizioni di installazione dei misuratori a turbina in presenza delle quali si possono verificare errate misurazioni, con particolare riguardo alla tipologia dell'impianto utilizzatore e alla frequenza e intensità delle variazioni di portata.

In relazione ai misuratori a turbina già installati, l'Autorità ha previsto che i distributori di gas naturale attuino, entro sei mesi dall'entrata in vigore della delibera VIS 138/10, un piano di controlli volti a verificare la completezza e la correttezza delle informazioni presenti nei loro archivi, e se le condizioni di installazione siano tali da garantire la corretta misurazione dei consumi; i distributori di gas naturale dovranno altresì rendere disponibili al CIG tali informazioni, nell'ambito del processo di elaborazione delle norme tecniche.

Chiusura dell'istruttoria conoscitiva in materia di scambio sul posto

Con la delibera 3 dicembre 2010, VIS 175/10, l'Autorità ha chiuso l'istruttoria conoscitiva sulle modalità e sui tempi di erogazione del servizio di scambio sul posto, avviata con la delibera 25 giugno 2010, VIS 46/10, a seguito di numerose segnalazioni da parte di utenti, riguardanti ritardi e presunte disfunzioni nell'erogazione del servizio di scambio sul posto. Gli esiti dell'istruttoria conoscitiva, allegati alla delibera VIS

175/10, evidenziavano un sostanziale ritardo, da parte delle imprese distributrici e soprattutto da parte delle società di vendita, nella trasmissione dei dati di misura e delle informazioni necessarie per l'erogazione del servizio di scambio sul posto, nonché un sostanziale ritardo nell'implementazione, da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE), di adeguati portali informatici per la raccolta e la gestione delle misure e dei dati necessari per l'erogazione dello scambio sul posto.

Con la delibera 3 dicembre 2010, VIS 176/10, l'Autorità ha pertanto ordinato la cessazione di condotta lesiva del diritto degli utenti del servizio di scambio sul posto nei confronti delle imprese distributrici, delle società di vendita e del GSE. In particolare, la delibera VIS 176/10 ha previsto che, ai fini del conguaglio del contributo in conto scambio per l'anno 2009, entro termini perentori definiti nella medesima delibera le imprese distributrici e le società di vendita trasmettano al GSE tutti i dati necessari e che il medesimo GSE calcoli ed eroghi il contributo in conto scambio; il rispetto o meno delle disposizioni previste dalla medesima delibera sono verificabili grazie alla definizione di indicatori. Inoltre l'Autorità, con la delibera 3 dicembre 2010, ARG/elt 226/10, ha esteso agli anni successivi al 2009 l'applicazione dei medesimi indicatori previsti dalla delibera VIS 176/10, ha definito principi semplificati ai quali il GSE deve attenersi per la definizione e l'erogazione in acconto del contributo in conto scambio e ha previsto semplificazioni nei flussi informativi tra società di vendita e GSE.

Istruttoria conoscitiva in materia di tariffa sociale elettrica

Con la delibera 9 dicembre 2009, VIS 141/09, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva finalizzata a verificare eventuali criticità nello stato di attuazione della disciplina della tariffa sociale elettrica da parte delle imprese distributrici e venditrici di energia elettrica. Tale istruttoria, prorogata con le delibere 7 aprile 2010, VIS 20/10, e 30 giugno 2010, VIS 48/10, è nella fase conclusiva.

L'istruttoria, oltre a fornire indicazioni sulla sussistenza di eventuali violazioni da parte delle imprese distributrici e di vendita della normativa emanata dall'Autorità riguardo al bonus elettrico, è funzionale anche alle attività di monitoraggio assegnate all'Autorità dall'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale del Ministro per lo sviluppo economico con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politi-

che per la famiglia e il Ministro della solidarietà sociale 28 dicembre 2007.

Avvio di istruttorie conoscitive

A seguito dell'interruzione del gasdotto svizzero Transitgas, che collega il sistema del gas naturale italiano con quello del Nord Europa, l'Autorità, con la delibera 29 settembre 2010, VIS 108/10, ha avviato un'istruttoria conoscitiva sulle potenziali criticità per il mercato italiano del gas e sui ritardi nel riempimento degli stoccaggi. Obiettivo dell'Autorità è di analizzare approfonditamente, in vista del prossimo inverno, alcuni fenomeni emergenti nell'attuale scenario nazionale del gas, anche in presenza di recenti e rilevanti differenziali di prezzo tra il mercato italiano e gli *hub* europei, mediamente compresi tra 5 e 7 €/MWh. L'istruttoria si focalizzerà su due direttrici principali: il non completo sfruttamento della

capacità di iniezione negli impianti di stoccaggio, pur in presenza di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico in tale direzione; l'utilizzo solo parziale delle capacità di trasporto da alcuni punti di entrata nel sistema nazionale (in particolare dal punto di ingresso di Tarvisio, connesso con il gasdotto austriaco TAG), nonostante la prolungata interruzione del gasdotto Transitgas, destinata probabilmente a proseguire anche nei mesi seguenti.

Con la delibera 16 marzo 2011, VIS 42/11, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva sull'erogazione del servizio di connessione con la rete degli impianti di produzione di energia elettrica da parte dei gestori di rete, sulla base di segnalazioni pervenute dagli operatori e dalle associazioni di categoria che evidenziano possibili criticità nello svolgimento dell'iter di connessione in alcune aree; ciò con particolare riferimento alle connessioni in bassa e media tensione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Vigilanza e controllo

Le attività di vigilanza e controllo dell'Autorità sono orientate alla verifica delle condizioni di erogazione dei servizi di pubblica utilità (qualità del servizio, sicurezza, libero accesso alle reti, mercati, tariffe, integrazioni tariffarie, incentivi alla produzione ecc.) e determinano miglioramenti nei servizi erogati ai clienti e ai consumatori finali. In esito alle attività ispettive, l'Autorità può adottare provvedimenti di tipo prescrittivo o sanzionatorio nei casi in cui siano state accertate inadempienze oppure violazioni della normativa, oltre che operare il recupero amministrativo di importi indebitamente percepiti.

Per svolgere le attività di accertamento e di ispezione presso operatori, impianti, processi e servizi regolati, l'Autorità si avvale anche della collaborazione di soggetti di comprovata autorevolezza ed esperienza nelle attività ispettive e di verifica tecnica ed economica nei settori regolati, quali:

- la Guardia di Finanza, per l'effettuazione di verifiche e sopralluoghi, in forza di un Protocollo d'intesa siglato nel 2001, rinnovato ed esteso nel 2005 (delibera 15 febbraio 2005, n. 273/05), che disciplina la collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, in particolare con il Nucleo speciale tutela mercati;
- l'azienda speciale Stazione sperimentale per i combustibili (SSC) della Camera di commercio di Milano, per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas, svolti tramite prelievi gas a sorpresa sulle reti di distribuzione, secondo quanto previsto da un contratto rinnovato annualmente;
- la Cassa conguaglio per il settore elettrico, per le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti incentivati di produzione di energia elettrica (fino al 30 giugno 2010) e presso le imprese elettriche minori;

- il GSE, a partire dall'1 luglio 2010, per l'espletamento di attività tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi a carico dei clienti, quali maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia, come previsto dall'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (delibere 14 ottobre 2009, GOP 42/09; 28 dicembre 2009, GOP 71/09; 16 luglio 2010, GOP 43/10).

In particolare, il coinvolgimento della Guardia di Finanza risulta decisivo nello svolgimento degli accertamenti quando siano previsti contributi pubblici e oneri generali di sistema, anche in relazione alle peculiarità istituzionali del Corpo quale organo di polizia economica e finanziaria.

TAV. 6.9

Sintesi delle attività ispettive svolte nel periodo 2003-2010

Numero di verifiche ispettive svolte con sopralluogo; anno mobile 1 aprile - 31 marzo

ARGOMENTO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Qualità del servizio elettrico	12	11	11	12	11	12	12	12
Qualità del servizio gas	-	40	60	60	55	62	74	73
Efficienza energetica	-	-	-	-	-	3	-	-
Tutela consumatori	-	-	-	-	-	-	-	6
Distribuzione e vendita gas	6	20	9	10	15	20	6	-
Tariffe	-	-	2	2	8	-	4	3
Robin Tax	-	-	-	-	-	10	-	-
Mercato	-	-	-	-	-	-	6	-
Altro	-	-	1	6	3	-	-	-
Impianti incentivati	1	-	50	33	22	6	14	27
TOTALE	19	71	133	123	114	113	116	121
di cui in collaborazione con:								
-GdF/NSTM	2	58	83	88	92	107	104	94
-SSC	-	38	57	52	51	56	63	59
-CCSE	-	-	50	35	24	6	15	4
-GSE	-	-	-	-	-	-	-	23

GdF/NSTM = Guardia di Finanza/Nucleo speciale tutela mercati

SSC = Azienda speciale stazione sperimentale per i combustibili

CCSE = Cassa conguaglio per il settore elettrico

GSE = Gestore dei servizi energetici

Le verifiche ispettive svolte in collaborazione con la Cassa conguaglio per il settore elettrico e, a partire dall'1 luglio 2010, con il GSE in materia di impianti di produzione elettrica incentivati, ammontano, a partire dal 2005, a 152, per una potenza installata complessiva di oltre 10.700 MW.

In esito a tali verifiche, sono state avviate azioni di recupero amministrativo di incentivazioni indebitamente percepite per circa 185 milioni di euro, di cui circa 88 connessi con importi

Verifiche ispettive svolte nel periodo 2010-2011

Nel periodo 1 aprile 2010 - 31 marzo 2011, sono state effettuate 121 verifiche ispettive, a fronte di 116 complessivamente svolte nell'annualità precedente.

Delle 121 verifiche ispettive, 94, ossia circa il 78%, sono state realizzate in collaborazione con il Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, praticamente in tutti i segmenti di indagine, mentre 27 sono state svolte direttamente dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico e dal GSE nel settore degli impianti di produzione incentivati. Delle 94 verifiche ispettive eseguite in collaborazione con la Guardia di Finanza, 59 hanno riguardato controlli tecnici effettuati anche in collaborazione con l'azienda speciale SSC.

indebitamente percepiti da impianti assimilati CIP6 e 97 relativi al mancato acquisto di certificati verdi per impianti che non sono risultati cogenerativi. A valle dell'avvio delle azioni di recupero amministrativo:

- circa 82 milioni di euro sono già stati versati dai soggetti sottoposti agli accertamenti e portati a riduzione delle bollette (conto A₃);

- ulteriori 34 milioni di euro sono stati versati, ma soggetti agli esiti dell'azione di contenzioso intentato dalle parti.

I recuperi amministrativi operati, essendo relativi a maggiori oneri posti a carico del sistema elettrico e indebitamente perce-

piti, vanno a riduzione delle bollette elettriche e contribuiscono a diminuire il fabbisogno, attuale e prospettico (nel senso che producono effetti anche su periodi successivi a quelli oggetto di accertamento), dell'onere generale di sistema più rilevante oggi gravante sulla bolletta elettrica (componente tariffaria A₃).

ARGOMENTO	2008	2009	2010
Qualità del servizio elettrico			
Continuità del servizio	12	12	12
Qualità commerciale	-	-	-
Qualità del servizio gas			
Grado di odorizzazione, potere calorifico e pressione	56	63	59
Qualità commerciale	3	-	-
Sicurezza	3	5	7
Servizio pronto intervento gas	CT	6 + CT	7 + CT
Efficienza energetica			
Verifica progetti di risparmio energetico	3	-	-
Tutela consumatori			
Informazioni alla clientela in materia di condizioni economiche di fornitura dell'energia elettrica	-	-	-
Qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale	-	-	6
Distribuzione e vendita gas			
Libero accesso al servizio e condizioni economiche di fornitura	2	4	-
Verifica applicazione coefficiente K di correzione dei volumi	18	2	-
Tariffe			
Distribuzione gas	-	-	-
Distribuzione energia elettrica	-	3	3
Integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori	-	1	-
Robin Tax			
Vigilanza sul divieto di traslazione dell'addizionale Ires di cui alla legge n. 133/08	10	-	-
Mercato			
Elenco venditori di energia elettrica	CD	CD	-
Messa a disposizione da parte dei distributori di energia elettrica dei dati di consumo nei confronti delle imprese di vendita	-	6	-
Altro			
Import di energia elettrica, reti di distribuzione comunali, ispezioni presso soggetti già sottoposti a provvedimenti prescrittivi o sanzionatori	-	-	-
Impianti incentivati			
Impianti di produzione di energia elettrica assimilati, rinnovabili e cogenerativi	6	14	27
TOTALE	113	116	121

CT = controlli telefonici.

CD = controlli documentali.

Nel corso del 2010 e del 2011 sono state altresì avviate verifiche ispettive in nuovi segmenti di indagine (Tav. 6.10), tra i quali:

- il rispetto, da parte dei venditori di energia elettrica e di

gas naturale, degli obblighi introdotti dall'Autorità in materia di qualità dei servizi di vendita, con particolare riferimento alla risposta motivata a reclami scritti e alla risposta a richieste scritte di informazioni;

TAV. 6.10

Dettaglio delle attività ispettive svolte nel periodo 2008-2010

Numero di verifiche ispettive svolte con sopralluogo; anno mobile 1 aprile - 31 marzo

- il rispetto, da parte delle imprese distributrici dell'energia elettrica, degli obblighi di registrazione dei clienti in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di dati di continuità del servizio

Nel periodo giugno 2010 – ottobre 2010 sono state effettuate, dagli Uffici dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 12 verifiche ispettive, ai sensi della delibera 19 maggio 2010, VIS 31/10, nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di dati di continuità del servizio. Le ispezioni avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione:

- degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2 del *Testo integrato della qualità dei servizi elettrici* (TIQE), sia per le imprese di distribuzione già soggette agli obblighi di cui al Titolo 4 del TIQE, sia per le imprese di distribuzione che, in relazione a quanto definito dall'art. 30, comma 30.2, del TIQE, si trovavano soggette a tali obblighi a decorrere dal 2010;
- del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all'Autorità nell'anno 2010, di cui al Titolo 3 del TIQE, anche ai fini di quanto previsto, per le imprese di distribuzione già soggette alla regolazione incentivante, dagli artt. 25, 26, 27, 28 e 29 del Titolo 4 del medesimo TIQE.

Le verifiche ispettive sulla corretta applicazione degli obblighi di registrazione delle interruzioni e sul calcolo degli indicatori di continuità del servizio, per le imprese di distribuzione già soggette agli obblighi di cui al Titolo 4 del TIQE, sono state effettuate presso le sedi dei centri di telecontrollo degli esercenti, e hanno interessato 3 esercizi di una grande impresa di distribuzione e 5 medie imprese di distribuzione. Gli esercizi e le imprese oggetto di verifica sono stati individuati a campione e la metodologia di registrazione delle interruzioni è stata verificata tramite il controllo delle interruzioni relative all'anno 2009, anch'esse scelte a campione.

Per 3 esercizi di una grande impresa di distribuzione e per 2 medie imprese di distribuzione, l'applicazione, al campione di interruzioni verificate nel corso dei sopralluoghi, dell'Indice di

precisione (IP), dell'Indice di correttezza (IC) e dell'Indice di sistema di registrazione (ISR) ha evidenziato valori degli indici compresi nelle fasce di tolleranza. Per 2 medie imprese, invece, l'indice ISR è risultato pari a 93% e quindi al di sotto delle tolleranze ammesse, con conseguente riduzione degli incentivi; mentre per una media impresa l'indice IC e l'indice ISR, quest'ultimo pari a 87%, sono risultati al di sotto delle tolleranze ammesse, con conseguente invalidazione del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, riduzione degli incentivi e aumento delle penalità.

Con la delibera 22 novembre 2010, ARG/elt 205/10, l'Autorità ha pertanto determinato gli incentivi e le penalità complessivi per l'anno 2009, per le imprese di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi del TIQE, tra cui le suddette 6 imprese.

Le verifiche ispettive sulla corretta applicazione degli obblighi di registrazione delle interruzioni e sul calcolo degli indicatori di continuità del servizio per le imprese di distribuzione che, in relazione a quanto definito dall'art. 30, comma 30.2, del TIQE erano soggette a tali obblighi a decorrere dal 2010, sono state effettuate presso le sedi dei centri di telecontrollo di una media impresa e di 3 piccole imprese di distribuzione. Dette imprese rappresentavano un campione di quelle soggette per la prima volta a regolazione a partire dal 2010: la metodologia di registrazione delle interruzioni è stata verificata tramite il controllo a campione delle interruzioni, con particolare riferimento all'anno 2009.

Per 2 piccole imprese sono stati riscontrati errori nel calcolo degli indicatori di continuità del servizio e pertanto, con la delibera 14 luglio 2010, ARG/elt 107/10, per tali imprese distributrici è stato rinviato al 2011 l'avvio della regolazione incentivante della durata e del numero di interruzioni, tramite l'adozione dei livelli quadriennali degli indicatori di continuità del servizio.

Per una piccola impresa e una media impresa sono state riscontrate due delle tre condizioni previste dalla delibera 2 settembre 2009, VIS 83/09, di non conformità dell'esito della verifica ispettiva, ovvero la mancata registrazione di almeno una interruzione lunga e la mancata registrazione di almeno 3 interruzioni brevi. L'Autorità ha pertanto avviato, con delibere 15 novembre 2010, VIS 141/10 e VIS 142/10, 2 istruttorie formali nei confronti delle suddette imprese di distribuzione dell'energia elettrica, che potrebbero concludersi con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Complessivamente, l'esito dei controlli risulta soddisfacente e conferma la tendenza in atto da alcuni anni a un progressivo miglioramento nella registrazione delle interruzioni da parte delle imprese di distribuzione dell'energia elettrica già in rego-

lazione prima del 2010, mentre presenta criticità per le piccole e medie imprese entrate in regolazione a partire dal 2010. Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.11.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
3 esercizi di una grande impresa già in regolazione da prima del 2010.	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico.	Verificati 9 ambiti, tutti con esito positivo.
5 medie imprese già in regolazione da prima del 2010.	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico.	Verificati 7 ambiti territoriali, di cui 5 con esito positivo e 2 con esito negativo. Riduzione degli incentivi per 2 imprese aventi indice ISR=93%. Riduzione degli incentivi e aumento delle penalità per una impresa avente indici IC e ISR inferiori ai limiti ammessi.
1 media impresa e 3 piccole imprese in regolazione a partire dal 2010.	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico.	Verificati errori nel calcolo degli indicatori di continuità del servizio per 2 piccole imprese. Ricontrate per una media e una piccola impresa due delle tre condizioni previste dalla delibera VIS 83/09 di non conformità dell'esito della verifica ispettiva e avviate 2 istruttorie sanzionatorie nei confronti delle predette imprese (VIS 141/10 e VIS 142/10).

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 6.11

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di continuità del servizio

Giugno 2010 - Ottobre 2010

Verifiche ispettive a distributori elettrici ai quali è stato erogato l'incentivo per la registrazione dei clienti in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico

Il 16 marzo 2011, con la delibera VIS 43/11, è stato approvato il programma di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di energia elettrica alle quali è stato erogato l'incentivo per la registrazione dei clienti in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione.

Le ispezioni avranno lo scopo di accertare la corretta applicazione degli obblighi di registrazione dei clienti secondo quanto dispo-

sto dal TIQE, e saranno effettuate per mezzo di un controllo procedurale, della visione e dell'acquisizione di elementi documentali e informativi relativi ai dati di continuità del servizio, comunicati all'Autorità nell'anno 2011 in conformità agli artt. da 9 a 12 dell'Allegato A alla delibera 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09. Le verifiche ispettive interesseranno una grande impresa e 2 medie imprese distributrici dell'energia elettrica, e saranno effettuate a decorrere dall'1 aprile 2011, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 7.1, lettera a), dell'Allegato A alla delibera ARG/elt 190/09.

L'elenco delle verifiche ispettive da effettuare è riportato nella tavola 6.12.

TAV. 6.12

Verifiche ispettive a distributori elettrici ai quali è stato erogato l'incentivo per la registrazione dei clienti in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio

Aprile 2011 - Dicembre 2011

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
3 imprese, di cui 1 grande impresa e 2 medie imprese.	Verifica della corretta applicazione da parte delle imprese distributrici dell'energia elettrica degli obblighi di registrazione dei clienti in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni misuratori elettronici e i sistemi di telegestione.	Verifiche ispettive da effettuare dall'1 aprile 2011.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Controlli tecnici nei confronti di imprese di distribuzione gas in materia di qualità e sicurezza: grado di odorizzazione, potere calorifico e pressione del gas

Nel periodo 1 aprile 2010 – 31 marzo 2011 sono stati eseguiti, dai militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza e dal personale della SSC, 59 controlli sulla qualità del gas presso 39 imprese di distribuzione ai sensi delle delibere 27 luglio 2009, VIS 80/09 (per il periodo novembre 2009 – ottobre 2010), e 31 agosto 2010, VIS 91/10 (per il periodo novembre 2010 – ottobre 2011).

Tali controlli, svolti senza preavviso, consistono in prelievi di gas effettuati sulla rete di distribuzione al fine di verificare i principali parametri di qualità del gas fornito ai clienti finali, che sono: il grado di odorizzazione, il potere calorifico superiore e la pressione di fornitura. La legge 6 dicembre 1971, n. 1083, impone ai distributori per il gas naturale e ai produttori per gli altri tipi di gas l'obbligo di odorizzare il gas, mentre l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) attraverso il

CIG ha emanato le norme tecniche per la corretta odorizzazione del gas. La mancata o insufficiente odorizzazione del gas comporta responsabilità penali per i soggetti che non hanno rispettato la normativa.

I prelievi del gas sono effettuati dalla SSC¹ all'uscita dei gruppi di riduzione finale in bassa pressione, non dotati di impianto di odorizzazione e collocati in posizione distante dai punti di alimentazione della rete di distribuzione; il controllo sul grado di odorizzazione e sul potere calorifico superiore del gas viene eseguito mediante analisi gascromatografica sul campo, eventualmente integrato da analisi di laboratorio nei casi dubbi, mentre quello sulla pressione di fornitura del gas viene eseguito in loco mediante manometro. Nel corso dei 59 controlli effettuati sono stati accertati sul campo, e confermati anche dalle successive analisi di laboratorio, 4 casi di insufficiente grado di odorizzazione per i quali gli Uffici dell'Autorità hanno adottato i provvedimenti conseguenti. Gli esiti dei controlli tecnici sono sintetizzati nella tavola 6.13.

¹ La SSC, quale ente accreditato Accredia – Ente italiano di accreditamento, a partire dal 22 dicembre 2009 unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento per certificazioni e laboratori, è riconosciuto e autorizzato da decreti e provvedimenti di autorità pubbliche a effettuare rilevamenti e controlli in campo ambientale e per la sicurezza.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
59 controlli, di cui 25 su impianti di 11 grandi imprese, 29 su impianti di 23 medie imprese, 5 su impianti di 5 piccole imprese.	Controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo e alla pressione di fornitura del gas.	Risultati dei prelievi nella norma per 10 grandi, 21 medie e 4 piccole imprese. Accertati 4 casi di non conformità del grado di odorizzazione del gas per 1 grande, 2 medie e 1 piccola impresa.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 6.13

Controlli tecnici nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di qualità e sicurezza

Grado di odorizzazione, potere calorifico e pressione; aprile 2010 – marzo 2011

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di gas in materia di sicurezza del servizio

Nel mese di febbraio 2011 sono state effettuate, da funzionari dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 2 verifiche ispettive ai sensi delle delibere 17 gennaio 2011, VIS 3/11 e VIS 4/11, nei confronti di imprese di distribuzione di gas riguardo alla sicurezza del servizio; nel corso di precedenti campagne di controllo della qualità del gas, presso gli impianti di distribuzione del gas utilizzati e gestiti dalle suddette imprese, era stato più volte riscontrato un grado di odorizzazione non conforme alla legislazione e alla normativa vigente in materia.

Le verifiche ispettive avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione da parte delle stesse imprese degli obblighi in-

renti la sicurezza del servizio, ai sensi della delibera dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 e, in particolare, dell'allegato *Testo unico – Parte I (Regolazione della qualità della distribuzione e della misura del servizio del gas – RQDG)*. Le verifiche ispettive sui dati di sicurezza delle reti di distribuzione hanno interessato una media e una piccola impresa. Le ispezioni sono state effettuate controllando elementi documentali e informativi, relativi ai dati di sicurezza del servizio comunicati all'Autorità, con riferimento all'assetto degli impianti di distribuzione gestiti dall'impresa, al pronto intervento, all'odorizzazione, alle dispersioni e a eventuali incidenti da gas combustibile verificatisi sugli impianti di distribuzione. È attualmente in corso la valutazione degli esiti delle verifiche ispettive da parte degli Uffici competenti. L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è riportato nella tavola 6.14.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
1 media impresa e 1 piccola impresa.	Verifica della corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione di gas degli obblighi in materia di sicurezza del servizio.	Esiti in corso di valutazione.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 6.14

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di gas in materia di sicurezza del servizio

Febbraio 2011

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di gas in materia di recuperi di sicurezza del servizio

Nel periodo luglio 2010 – ottobre 2010 sono state effettuate da funzionari dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza 5 verifiche ispettive, ai sensi della delibera 16 giugno 2010, VIS 41/10, nei confronti di imprese di distribuzione di gas in materia di recuperi di sicurezza del servizio.

Le ispezioni avevano lo scopo di verificare la corretta applicazione, da parte delle imprese di distribuzione di gas naturale, degli obblighi inerenti i recuperi di sicurezza del servizio (RQDG, delibera ARG/gas 120/08), che le imprese devono rispettare per poter accedere in modo volontario al sistema degli incentivi per i miglioramenti della sicurezza del servizio, secondo quanto previsto all'art. 32, comma 32.1, della RQDG. In particolare, la disciplina prevede che gli incentivi siano corrisposti alle imprese sulla base di due distinte componenti, correlate rispettivamente all'odorizzazione e alla riduzione delle dispersioni di gas.

Le verifiche ispettive sui dati di sicurezza delle reti di distribuzione hanno interessato 5 grandi imprese. Le ispezioni sono state effettuate controllando elementi documentali e informativi in merito ai dati di sicurezza del servizio comunicati all'Autorità, con riferimento all'assetto degli impianti di distribuzione gestiti dall'impresa, al pronto intervento, all'odorizzazione, alle dispersioni e a eventuali incidenti da gas combustibile verificatisi sugli impianti di distribuzione. L'analisi degli esiti dell'ispezione ha consentito di accertare, per tutte 5 le grandi imprese, il rispetto per il 2009 dei requisiti di cui alla RQDG.

Con la delibera 30 novembre 2010, ARG/gas 215/10, l'Autorità ha pertanto determinato gli incentivi e le penalità complessivi per l'anno 2009, ai sensi della RQDG, per le imprese di distribuzione del gas che hanno richiesto di partecipare, su base volontaria per l'anno 2009, al sistema incentivante i recuperi di sicurezza, tra cui le suddette 5 grandi imprese.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.15.

TAV. 6.15

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di gas in materia di recuperi di sicurezza del servizio

Luglio 2010 – Ottobre 2010

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
5 grandi imprese.	Verifica della corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione di gas degli obblighi di cui all'art. 32 della RQDG.	Verificata la corretta attuazione dell'art. 32 della RQDG per 5 grandi imprese.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Controlli telefonici e verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento

Nel periodo maggio 2010 – giugno 2010 sono stati effettuati da militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza i controlli telefonici nei confronti di 50 imprese, come previsto dalla delibera 7 aprile 2010, VIS 19/10, mediante chiamate al servizio di pronto intervento. Sono state altresì eseguite, nel periodo ottobre-novembre 2010, le successive verifiche ispettive con sopralluogo presso 7 delle imprese distributrici

individuate tra le suddette 50 in base agli esiti dei controlli già realizzati mediante chiamate telefoniche.

Le operazioni di controllo telefonico avevano lo scopo di verificare le modalità di accesso, da parte del cliente finale, al servizio di pronto intervento dell'impresa distributtrice. L'attività si è svolta, in via preliminare, con la verifica della corrispondenza del numero di pronto intervento (comunicato dalle imprese distributtrici all'Autorità) con quello indicato sul sito internet delle imprese stesse e, quindi, con la verifica dell'effettiva funzionalità e accessibilità del centralino di pronto intervento, telefonan-

do senza preavviso ai numeri indicati dagli operatori nei giorni feriali e festivi, così come in orario diurno e notturno.

Le successive 7 verifiche ispettive, in esito ai controlli telefonici, avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione, da parte delle imprese distributrici di gas, delle disposizioni dell'Autorità in materia di pronto intervento, previste dalla RQDG.

Le verifiche ispettive inerenti il servizio di pronto intervento hanno interessato 4 medie e 3 piccole imprese. Le ispezioni sono state effettuate controllando elementi documentali e informativi relativi ai dati di sicurezza del servizio comunicati all'Autorità, con riferimento in particolare al servizio di pronto intervento, mediante l'ascolto, e l'eventuale acquisizione di registrazioni vocali, di chiamate pervenute al centralino di pronto intervento.

L'analisi degli esiti delle ispezioni ha consentito di accertare l'adeguatezza del servizio di pronto intervento per una media impresa, mentre per 3 medie imprese e 3 piccole imprese ha evidenziato l'inadeguatezza di detto servizio, in violazione degli obblighi previsti dall'art. 25 della RQDG, di cui alla delibera ARG/gas 120/08.

L'Autorità ha pertanto avviato, con la delibera 21 dicembre 2010, VIS 195/10, 5 istruttorie formali nei confronti delle suddette imprese di distribuzione, che potrebbero concludersi con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. È in fase di predisposizione l'avvio di un'istruttoria formale per una piccola impresa. Gli esiti dei controlli telefonici e delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.16.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Controlli telefonici: 50 imprese, di cui 9 grandi imprese, 32 medie imprese, 9 piccole imprese, per un totale di 197 chiamate telefoniche.	Verifica delle modalità di accesso da parte del cliente finale al servizio di pronto intervento dell'impresa distributtrice, mediante chiamate al servizio di pronto intervento.	Verificate criticità nelle modalità di accesso al servizio di pronto intervento dell'impresa distributtrice per 4 medie imprese e 3 piccole imprese.
Verifiche ispettive: 7 imprese, di cui 4 medie imprese, 3 piccole imprese.	Verifica dell'applicazione della disciplina in materia di pronto intervento gas ai sensi della RQDG, di cui alla delibera ARG/gas 120/08.	Verificato il corretto funzionamento del servizio di pronto intervento per 1 media impresa. Verificata l'inadeguatezza del servizio di pronto intervento presso 6 imprese (3 medie e 3 piccole); avviate 5 istruttorie formali sanzionatorie nei confronti delle suddette imprese di distribuzione (VIS 195/10); avvio di istruttoria sanzionatoria in corso per 1 piccola impresa.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 6.16

Controlli telefonici e verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento

Maggio 2010 - Novembre 2010

Verifiche ispettive nei confronti di venditori di energia elettrica e di gas naturale in materia di qualità dei servizi di vendita con particolare riferimento alla risposta motivata ai reclami scritti e alla risposta a richieste scritte di informazioni

Nel periodo giugno-settembre 2010 sono state effettuate da funzionari dell'Autorità con la collaborazione di militari del

Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza 5 verifiche ispettive, ai sensi della delibera 12 maggio 2010, VIS 28/10, nei confronti di venditori di energia elettrica e di gas naturale.

Le ispezioni avevano la finalità di accertare la corretta applicazione delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, di cui al

Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV), approvato con la delibera dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08, con particolare riferimento alla risposta motivata ai reclami scritti e alla risposta a richieste scritte di informazioni, pervenuti ai venditori nel II semestre 2009, nonché ai relativi indennizzi.

Le ispezioni in materia di qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale hanno interessato 5 grandi imprese. Gli accertamenti ispettivi sono stati eseguiti utilizzando il metodo statistico di verifica dei dati di qualità dei venditori di energia elettrica e di gas naturale, secondo una procedura predisposta ai sensi della delibera ARG/com 164/08. In esito ai controlli sono state applicate le seguenti penalità: 74.500 € alla prima impresa, 370.800 € alla seconda impresa, 99.400 € alla terza impresa e 2.000.500 € alla quarta impre-

sa. Per la quinta impresa è stato invece accertato il rispetto degli obblighi previsti dal TIQV, senza quindi l'applicazione di penalità. Con un'istanza, una delle suddette grandi imprese cui era stata applicata la penalità ha contestato gli esiti dell'ispezione.

L'Autorità, con la delibera 18 novembre 2010, VIS 143/10, ha quindi stabilito l'effettuazione di un'ulteriore verifica ispettiva per acquisire elementi documentali e informativi utili ad accertare la piena attuazione del TIQV da parte di tale impresa, con particolare riferimento ad alcuni obblighi di servizio definiti in detta delibera.

Per quest'ultimo accertamento, svolto nel mese di gennaio 2011, è attualmente in corso la valutazione dell'esito da parte degli Uffici competenti. Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.17.

TAV. 6.17

Verifiche ispettive nei confronti di venditori di energia elettrica e di gas naturale in materia di qualità nella risposta ai reclami e alle richieste di informazioni

Gennaio 2010 - Gennaio 2011

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
5 grandi imprese.	Verifica della corretta applicazione delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, di cui al TIQV.	Verificata la corretta applicazione delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, di cui al TIQV per 1 grande impresa. Applicate penalità a 4 grandi imprese. Esiti in corso di valutazione per una ulteriore verifica ispettiva presso 1 grande impresa che ha contestato gli esiti della precedente verifica ispettiva.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di tariffe elettriche

Nel periodo novembre-dicembre 2010 sono state effettuate dagli Uffici dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza 3 verifiche ispettive, svolte ai sensi della delibera 25 febbraio 2010, VIS 12/10, nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di tariffe elettriche.

Le ispezioni avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione:

- con riferimento al periodo dall'1 febbraio 2004 al 31 dicembre 2007, delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, disciplinate dal *Testo integrato 2004-2007* e dalle altre disposizioni a esso collegate;
- con riferimento al periodo successivo al 31 dicembre 2007, delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura disciplinate dal *Testo integrato trasporto (TIT)* e delle altre disposizioni a

esso collegate, di cui all'Allegato A alla delibera 28 dicembre 2007, n. 348/07;

- della normativa in materia di applicazione dei contributi di allacciamento e diritti fissi, ovvero, successivamente al 31 dicembre 2007, delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione disciplinate dal *Testo integrato connessioni* (TIC) e dalle altre disposizioni a esso collegate, di cui all'Allegato B alla delibera n. 348/07;
- delle disposizioni dell'Autorità finalizzate all'accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica;
- della normativa relativa ai meccanismi di compensazione per la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica (c.d. "bonus sociale elettrico").

Le verifiche ispettive in materia di tariffe elettriche hanno interessato 2 medie imprese e una piccola impresa di distribuzione dell'energia elettrica. Gli accertamenti sono stati effet-

tuati per mezzo della visione e dell'acquisizione di elementi documentali e informativi relativi a bollette, contratti di fornitura dell'energia elettrica e documentazione connessa, dichiarazioni relative a ricavi, alla perequazione generale e al bilancio energetico della rete di distribuzione.

Per una media azienda sono state riscontrate violazioni delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura disciplinate dal TIT, delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione disciplinate dal TIC e della normativa relativa al bonus sociale elettrico.

Con la delibera VIS 8/11, l'Autorità ha pertanto avviato un'istruttoria formale nei confronti della suddetta impresa di distribuzione, che potrebbe concludersi con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. È attualmente in corso la valutazione degli esiti dell'ispezione da parte degli Uffici competenti per una media e una piccola impresa. Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.18.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
3 imprese, di cui 2 medie imprese, 1 piccola impresa.	Verifica della corretta applicazione, da parte delle imprese di distribuzione dell'energia elettrica, delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, disciplinate dal <i>Testo integrato 2004-2007</i> , delle disposizioni TIT, della normativa in materia di applicazione dei contributi di allacciamento e diritti fissi, delle disposizioni TIC e della normativa relativa al bonus sociale elettrico.	Verificata la corretta applicazione della normativa relativa al TIT, al TIC e al bonus sociale elettrico per 1 media impresa di distribuzione. Verificate violazioni nell'applicazione della normativa relativa al TIT, al TIC e al bonus sociale elettrico per 1 media impresa di distribuzione, con avvio di istruttoria sanzionatoria. Esiti in corso di valutazione per 1 piccola impresa di distribuzione.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 6.18

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di tariffe elettriche

Novembre 2010 – Dicembre 2010

Verifiche ispettive sugli impianti di produzione di energia elettrica incentivata

In considerazione della rilevanza economica degli oneri posti a carico del sistema elettrico dai meccanismi di incentivazione desti-

nati alle fonti rinnovabili, alle c.d. "fonti assimilate" e agli impianti di cogenerazione, sin dal 2004 l'Autorità ha deciso di intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione incentivati, avvalendosi della Cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi della delibera 22 aprile 2004, n. 60/04.

La Cassa conguaglio per il settore elettrico ha quindi costituito un comitato di esperti che ha emanato un regolamento per l'effettuazione delle verifiche e dei sopralluoghi, approvato con la delibera 14 dicembre 2004, n. 215/04, e ha proceduto alla selezione, tramite bandi, di un pool di esperti verificatori provenienti dal mondo universitario e dall'industria.

La legge n. 99/09 prevede che l'Autorità si debba avvalere del GSE per lo svolgimento delle attività tecniche relative all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti, come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia elettrica.

Per dare attuazione al trasferimento delle attività operative sinora svolte in avvalimento dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico al GSE, l'Autorità:

- con la delibera GOP 42/09 ha avviato il procedimento per l'attuazione delle disposizioni in materia di ricorso alle società GSE e Acquirente unico per quanto concerne verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione incentivata di energia elettrica; ha confermato fino al 30 giugno 2010 la situazione corrente della Cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi della delibera n. 60/04; ha iniziato contestualmente le attività propedeutiche al trasferimento di tali attività alla società GSE, con piena operatività dall'1 luglio 2010;
- con la delibera GOP 71/09 ha adottato un apposito disciplinare, condiviso con il GSE e l'Acquirente unico, sentita la Cassa conguaglio per il settore elettrico, di durata triennale (fino al 31 dicembre 2012); ne ha inoltre disposto la piena operatività, a partire dall'1 luglio 2010, con le stesse modalità e condizioni inerenti l'effettuazione delle verifiche e dei sopralluoghi, precedentemente stabilite con le delibere n. 60/04 e n. 215/04;
- con la delibera GOP 43/10 ha disposto sia la costituzione presso il GSE di un comitato di esperti, composto da 7 componenti scelti tra autorevoli professionisti competenti dell'Università e di qualificati organismi tecnici, sia il trasferimento al GSE dell'Albo dei componenti dei Nuclei ispettivi istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Dall'inizio di queste attività di verifica nel 2005 fino al 31 marzo 2011, sono state effettuate – dalla Cassa conguaglio per

il settore elettrico fino al 30 giugno 2010 e successivamente, dal GSE, direttamente o in collaborazione con gli Uffici dell'Autorità – un totale di 152 ispezioni, per una potenza installata complessiva di circa 10.700 MW, di cui il 42,7% costituita da impianti assimilati, il 51,0% costituita da impianti cogenerativi puri e il 6,3% costituita da fonti rinnovabili (Tab. 6.19).

Dal punto di vista della tipologia del trattamento incentivante riconosciuto, le verifiche ispettive hanno riguardato i seguenti segmenti:

- 55 impianti assimilati, per una potenza installata pari a 4.577 MW, dei quali 31 impianti titolari di convenzioni di cessione destinata CIP6, 6 impianti con convenzioni ex provvedimento CIP n. 34/90 e 18 impianti con cessioni di eccedenze; 26 di questi 55 impianti, per una potenza complessiva pari a 2.678 MW, hanno richiesto anche il riconoscimento della condizione di cogenerazione, ai sensi della delibera 19 marzo 2002, n. 42/02;
- 50 impianti cogenerativi, per una potenza pari a 5.461 MW;
- 47 impianti rinnovabili, per una potenza pari a circa 669 MW, di cui 17 alimentati a biomasse, 19 a rifiuti solidi urbani (RSU), 7 a biogas, oltre a 3 impianti eolici e un impianto idroelettrico a bacino.

Gli accertamenti finora conclusi, come già menzionato più sopra, hanno consentito di avviare procedure per il recupero amministrativo di circa 185 milioni di euro. Tali recuperi, a valle degli inevitabili seguiti di contenzioso, sono destinati a produrre effetti non solo riferiti agli anni di accertamento, ma per tutta la durata delle convenzioni pluriennali di cessione destinata, contribuendo così a ridurre anche per il futuro il fabbisogno del conto A₃. Oltre ai recuperi amministrativi sopra citati, la campagna di accertamenti sugli impianti di produzione incentivati ha consentito di riscontrare:

- un rilevante effetto di *moral suasion*, la campagna di ispezioni ha infatti indotto una maggior propensione alle verifiche interne e al rispetto delle norme;
- una miglior definizione del quadro normativo, soprattutto con riferimento agli aspetti applicativi e ai casi particolarmente complessi (utilizzo di combustibili fossili unitamen-

te a quelli di processo, residui e fonti rinnovabili, definizione dei servizi ausiliari di centrale, definizione della quantità di energia primaria annualmente immessa negli impianti, definizione del valore netto dell'energia elettrica e del valore utile dell'energia termica prodotta);

- l'efficacia di una formula di collaborazione con la Cassa conguaglio per il settore elettrico e il GSE che, attraverso il comitato di esperti e la costituzione di un Albo selezionato dei componenti dei Nuclei ispettivi, ha visto la collaborazione delle migliori università e dei più accreditati esperti del settore.

	IMPIANTI			DI CUI ANCHE COGENERATIVI		
	NUMERO	MW	%	NUMERO	MW	%
Assimilati CIP6	31	3.577		15	2.350	
Assimilati ex CIP n. 34/90	6	712		3	236	
Assimilati eccedenze	18	288		8	92	
TOTALE ASSIMILATI	55	4.577	42,7	26	2.678	25,0
COGENERATIVI PURI	50	5.461	51,0	506	5.461	51,0
Biomasse	17	272				
RSU	19	332				
Biogas	7	17				
Eolico	3	43				
Idroelettrici a bacino	1	6				
TOTALE RINNOVABILI	47	669	6,3			
TOTALE	152	10.707	100,0	76	8.139	76,0
di cui in avalimento CCSE dal 2005 al 30 giugno 2010	130	9.351				

TAV. 6.19

Verifiche ispettive in materia di impianti di produzione incentivata svolte in collaborazione con la Cassa conguaglio per il settore elettrico e il GSE

Gennaio 2005 – 31 Marzo 2010

Procedimenti sanzionatori e prescrittivi

La tendenza, registrata a partire dall'anno 2006, di incremento progressivo del numero dei procedimenti sanzionatori si è consolidata ulteriormente nel corso del 2010, al punto che l'attività sanzionatoria ha assunto un rilievo via via più centrale, in coerenza con l'obiettivo strategico dell'Autorità di vigilare con sempre maggiore attenzione sulla corretta applicazione della

regolazione.

Il numero dei procedimenti gestiti nel 2010 (Tav. 6.20) si attesta a 177, contro i 151 del 2009 e i 113 del 2008. L'aumento si riscontra nel numero dei procedimenti conclusi (94, contro gli 80 del 2009 e i 56 del 2008) e dei procedimenti avviati (83, contro i 71 del 2009 e i 57 del 2008).

TAV. 6.20

Numero e tipologia di violazioni contestate nei procedimenti sanzionatori del 2010

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONI CONTESTATE	
Avvii di procedimento	83
Sicurezza	6
Reti	31
Mercati	9
Esigenze conoscitive	6
Tariffe e condizioni economiche	18
Garanzie commerciali	13
Chiusure di procedimento	94
Sicurezza	8
Reti	6
Mercati	4
Esigenze conoscitive	9
Tariffe e condizioni economiche	8
Garanzie commerciali	59
TOTALE	177

Fra i procedimenti conclusi, 59 sono culminati con l'accertamento delle responsabilità contestate, mentre per gli altri 35 l'Autorità ha accertato l'insussistenza delle violazioni. Malgrado la tendenza dell'Autorità a valorizzare, in un'ottica non meramente repressiva, le iniziative delle imprese dirette al miglioramento delle condizioni dei mercati con conseguente riduzione della sanzione ai sensi delle Linee guida sui criteri di quantificazione delle sanzioni (delibera 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08), l'ammontare complessivo delle sanzioni irrogate è stato pari a circa 5,560 milioni di euro a fronte dei 9,602 milioni di euro dell'anno precedente.

Una lettura più analitica del dato quantitativo consente di evidenziare due tendenze di fondo: la prevalenza del numero dei procedimenti in materia di mercati e di servizi di rete da un lato, e di tutela commerciale dei clienti finali dall'altro. La prima riflette l'approccio squisitamente proconcorrenziale ormai presente anche nell'attività di *enforcement* del regolatore, mentre la seconda, che rappresenta quasi un terzo delle sanzioni complessivamente irrogate, testimonia l'importanza crescente della tutela del consumatore, una tendenza coerente con la completa liberalizzazione dei mercati dal lato della domanda.

Violazione delle esigenze di sicurezza del sistema

L'Autorità ha irrogato sanzioni per un totale di 451.000 € a 5 società di distribuzione a causa del mancato rispetto degli obblighi in materia di pronto intervento ai fini della sicurezza gas. In

particolare, le infrazioni accertate riguardano l'obbligo, stabilito dall'Autorità a tutela dei consumatori, di disporre anche attraverso il centralino telefonico di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per far fronte con tempestività alle richieste di pronto intervento. Nel definire l'importo delle sanzioni, l'Autorità ha tenuto conto anche di alcune azioni migliorative – realizzate da 2 delle società coinvolte – ritenute idonee a scongiurare analoghe violazioni in futuro. In seguito all'acquisizione di nuovi elementi, sono stati avviati altri 5 procedimenti per le medesime violazioni. Sempre in materia di pronto intervento, si sono conclusi 3 procedimenti avviati nel 2008 nei confronti di altrettante società di distribuzione gas che avevano violato l'obbligo di intervenire sul luogo della richiesta entro 60 minuti, per almeno il 90% delle chiamate di pronto intervento. L'istruttoria era stata avviata sulla base dell'analisi dei dati di sicurezza comunicati dalle imprese e delle successive verifiche effettuate dall'Autorità, che evidenziavano persistenti anomalie nel rispetto dell'obbligo di pronto intervento. Il procedimento nei confronti di una delle società si è concluso con l'archiviazione, in quanto la stessa società ha dimostrato di aver commesso solo un errore materiale nella trascrizione dei dati nel registro di pronto intervento. Nei restanti casi, invece, sono state irrogate sanzioni per complessivi 800.000 €. Nel definire l'importo delle sanzioni, l'Autorità ha tenuto conto sia del numero limitato di impianti coinvolti rispetto a quello gestito dalle società, sia di una serie di azioni correttive, considerate idonee a scongiurare per il futuro analoghe violazioni.

Si è poi concluso, con l'irrogazione di una sanzione di 40.900 €, un procedimento avviato nel 2009 nei confronti di un esercente il servizio di distribuzione di energia elettrica per violazione della disciplina in materia di continuità del servizio. L'istruttoria ha in particolare accertato la responsabilità dell'esercente per la violazione delle disposizioni volte ad assicurare la verificabilità della correttezza delle registrazioni.

Per violazioni della stessa natura sono stati anche avviati 2 nuovi procedimenti nei confronti di altrettanti esercenti il servizio di distribuzione di energia elettrica.

Violazione delle disposizioni in materia di accesso ed erogazione dei servizi di rete

Nel corso del 2010, si sono conclusi 4 procedimenti avviati nel 2009 nei confronti di altrettante società di distribuzione di gas naturale, aventi a oggetto gli illegittimi rifiuti di accesso alla rete opposti a un venditore, nuovo entrante nei rispettivi mercati locali. I rifiuti sono stati motivati o con argomenti incompatibili con il quadro normativo, oppure sulla base di circostanze di fatto che si sono rivelate infondate in seguito a ispezioni. Per tutte le società è stata accertata la violazione contestata con irrogazione di sanzioni per complessivi 409.000 €; inoltre, in uno dei quattro procedimenti è stato adottato un provvedimento inibitorio.

Sono stati chiusi, senza irrogazione di sanzione, 2 procedimenti avviati nel 2009 per accertare il rispetto, da parte di due imprese di distribuzione di energia elettrica, delle disposizioni in materia di codici identificativi dei punti di prelievo (c.d. "codici POD"). Sono stati poi avviati 5 procedimenti – di cui 4 anche a fini prescrittivi – nei confronti di altrettante imprese distributrici di energia elettrica per la mancata comunicazione a ciascun utente di rete (venditore), nel termine prescritto, di determinati dati (riguardanti, per esempio, i consumi e le letture progressive dell'energia elettrica prelevata) che consentono al venditore la fatturazione e l'adempimento degli obblighi informativi verso i clienti finali. Infine, l'Autorità ha avviato 10 procedimenti nei confronti di altrettante imprese distributrici di energia elettrica per violazioni in materia di anagrafica dei punti di prelievo.

Violazione della disciplina dei mercati dell'energia

Per quanto riguarda il mercato dei c.d. "certificati verdi", l'Autorità ha disposto l'archiviazione nei confronti di un produttore di ener-

gia elettrica e di un importatore per l'inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dal momento che è stato accertato che le società erano esenti dall'obbligo di acquisto dei certificati verdi; l'Autorità ha sanzionato, invece, per un ammontare pari a 379.480 €, 2 imprese importatrici di energia elettrica per il mancato acquisto dei certificati verdi relativi agli anni d'obbligo 2006 e 2007.

Per la stessa violazione l'Autorità ha altresì avviato 2 procedimenti nei confronti di società che producono o importano energia elettrica. Per quanto riguarda il mercato dei c.d. "certificati bianchi", sono stati avviati 6 procedimenti nei confronti di 3 imprese di distribuzione di gas naturale (3 nei confronti di un esercente – due dei quali riuniti – 2 nei confronti di un altro esercente e uno nei confronti del terzo distributore) per non avere conseguito l'obiettivo specifico, con riferimento agli anni d'obbligo 2008-2009, e/o per non aver adempiuto l'obbligo di compensazione della quota relativa all'anno d'obbligo 2008. Per una delle tre imprese i procedimenti concernono altresì il mancato invio della comunicazione strumentale alla verifica, da parte dell'Autorità, del possesso dei certificati bianchi necessari per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato.

Violazione delle esigenze conoscitive dell'Autorità

L'Autorità ha irrogato una sanzione di 480.000 € all'esito di un procedimento avviato nei confronti di un'impresa elettrica minore per l'omessa trasmissione di dati richiesti dall'Autorità, a seguito dell'istanza dell'esercente di modifica del meccanismo di adeguamento automatico del costo del combustibile.

Sono stati chiusi – con l'irrogazione di sanzioni oscillanti tra il minimo edittale pertinente *ratione temporis* (25.822,84 €) e 30.000 € – 8 procedimenti avviati nel 2009 nei confronti di altrettanti esercenti il servizio di distribuzione di GPL per violazione delle disposizioni dell'Autorità relative agli obblighi di tempestiva comunicazione dell'attivazione del servizio. Nel quantificare le sanzioni si è tenuto conto della ridotta estensione territoriale delle violazioni e del circoscritto numero di utenti coinvolti.

Per la stessa violazione è stato anche avviato un nuovo procedimento nei confronti di un altro esercente il servizio di distribuzione di GPL. All'esito di un'indagine conoscitiva sui dati trasmessi dalle imprese di distribuzione di gas ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno 2009, l'Autorità ha avviato

16 procedimenti sanzionatori, nei confronti di altrettante imprese di distribuzione, per omessa risposta a richieste di informazioni da parte dell'Autorità. Inoltre, è stato avviato un procedimento nei confronti di un'impresa di distribuzione di gas naturale per non avere inviato la comunicazione relativa alla quantità di gas distribuito nel 2008 e al numero di clienti serviti al 31 dicembre del medesimo anno, al fine di consentire all'Autorità la determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria.

Infine, nell'ambito dell'attività di vigilanza sul divieto di traslazione della maggiorazione di imposta, stabilito dall'art. 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (c.d. *Robin Tax*), sono stati avviati 4 procedimenti sanzionatori nei confronti di operatori che non hanno trasmesso le informazioni e i documenti richiesti dall'Autorità ai fini della vigilanza. Il primo dei quattro procedimenti avviati nel 2010 si è concluso con l'irrogazione di una sanzione di 25.000 € nei confronti di una società attiva nel commercio e nel trasporto di prodotti petroliferi. Nella determinazione della sanzione, l'Autorità ha tenuto conto del fatto che la società ha adempiuto, seppur tardivamente, gli obblighi informativi sulla stessa gravanti.

Violazione della disciplina tariffaria o delle condizioni economiche di fornitura

L'Autorità ha irrogato sanzioni per un importo complessivo di più di 100.000 € nei confronti di 3 imprese di distribuzione del gas che avevano applicato – per un punto di riconsegna – un coefficiente di correzione dei volumi K superiore a quello risultante dall'applicazione della metodologia prevista dalla regolazione dell'Autorità. Sono stati avviati, inoltre, 9 procedimenti sanzionatori, nei confronti di altrettanti venditori di energia elettrica, per violazioni in materia di applicazione dei prezzi biorari ai clienti domestici serviti in maggior tutela. Infine è stato avviato un procedimento sanzionatorio, nei confronti di una impresa di vendita di gas, per la tardiva applicazione delle tariffe di distribuzione e misura del gas, approvate dall'Autorità con la delibera 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09.

Violazione della disciplina sul servizio di misura dell'energia

Sono stati avviati 15 procedimenti in esito all'istruttoria conoscitiva sull'adeguatezza prestazionale e di manutenzione degli impianti

di misura della rete di trasporto gas, nonché sull'impatto delle inadeguatezze sull'andamento dei quantitativi di gas non contabilizzato nel periodo 2004–2006. L'istruttoria ha evidenziato alcune anomalie nella gestione degli impianti di misura da parte delle società coinvolte: in 10 casi la strumentazione di misura presentava guasti e disfunzioni; in un caso il dato di misura, reso disponibile dalla società, era stato riportato in maniera non regolare; infine, in 4 casi è emerso che non erano stati installati gli impianti di misura presso i punti di riconsegna delle imprese.

Violazione delle garanzie di tutela commerciale dei clienti finali

Sono stati conclusi 4 dei 6 procedimenti avviati nel 2009 in esito a un'istruttoria conoscitiva sull'applicazione del coefficiente di adeguamento della tariffe di distribuzione e di fornitura del gas naturale alla quota altimetrica e alla zona climatica (c.d. "coefficiente M"). All'esito dei procedimenti è stato accertato che le imprese coinvolte, nonostante quanto erroneamente dichiarato nell'indagine conoscitiva, avevano correttamente applicato i provvedimenti dell'Autorità. Sempre con riferimento al coefficiente M, e in particolare per la presunta violazione dell'obbligo di esporre in bolletta il coefficiente M applicato, sono stati conclusi 45 procedimenti: in 20 casi è stata accertata la violazione contestata con irrogazione di sanzioni per complessivi 516.456 €, mentre in 25 casi le società coinvolte hanno dimostrato la propria estraneità ai fatti. Infine, il coefficiente M ha costituito oggetto di un ulteriore procedimento, nei confronti di un'impresa distributrice del gas per omessa applicazione di tale coefficiente, conclusosi con l'irrogazione di una sanzione di 55.000 €.

L'Autorità ha poi chiuso 3 procedimenti, avviati nel 2009, nei confronti di altrettanti esercenti il servizio di distribuzione di gas naturale, per tardiva corresponsione degli indennizzi automatici in materia di livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas naturale. Nel definire l'importo delle sanzioni (pari al minimo edittale per ognuna delle società coinvolte), l'Autorità ha tenuto conto del numero contenuto dei clienti finali coinvolti, nonché di una serie di azioni correttive, realizzate dalle società già prima dell'avvio dei procedimenti, considerate idonee a scongiurare per il futuro analoghe violazioni.

L'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione (bollette) è stata oggetto di 5 procedimenti, avviati nei confronti di altrettante società di vendita

dell'energia elettrica, chiusi con l'irrogazione di sanzioni (per un importo complessivo di circa 1.800.000 €) e con l'adozione di provvedimenti inibitori. In particolare, l'Autorità ha accertato che le società di vendita interessate hanno predisposto bollette non conformi agli schemi predisposti dall'Autorità, e quindi non in grado di offrire agevolmente al cliente finale le informazioni essenziali per la verifica della correttezza dei corrispettivi applicati e per la valutazione della convenienza delle condizioni contrattuali pattuite con il fornitore, anche ai fini dell'eventuale cambio dello stesso. Per il mancato rispetto delle medesime disposizioni, sono stati avviati altri 2 procedimenti nei confronti di altrettante imprese di vendita dell'energia elettrica.

L'Autorità ha invece chiuso senza irrogare sanzioni un procedimento avviato nei confronti di un venditore di energia elettrica per accertare il rispetto dell'obbligo di informare i clienti che si trovino nelle condizioni di ottenere la rateizzazione delle bollette (tra questi, i clienti con gruppo di misura accessibile ai quali, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio), proprio nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile.

Sono state irrogate 2 sanzioni, pari a 60.000 € e a 34.823 € ad altrettante società di vendita di gas naturale per violazione delle disposizioni dell'Autorità relative agli obblighi di comuni-

cazione dei dati sulla qualità dei servizi telefonici. L'istruttoria ha accertato la responsabilità degli esercenti per non aver trasmesso all'Autorità i predetti dati relativi al secondo semestre 2008 e al primo semestre 2009.

Si è concluso il procedimento per la rideterminazione – a seguito di una sentenza del TAR Lombardia – della sanzione inflitta a un'impresa di distribuzione del gas naturale, che aveva violato la disciplina regolatoria in materia di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas.

È stato altresì avviato un procedimento nei confronti di un'impresa di vendita di gas naturale per mancato rispetto della prescritta periodicità di fatturazione, per la non tempestiva applicazione dei "conguagli", nonché per inosservanza di disposizioni in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione e di risposta a reclami scritti.

Sempre in materia di qualità dei servizi telefonici, sono stati inoltre avviati 4 procedimenti nei confronti di altrettanti esercenti il servizio di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero e/o del servizio di maggior tutela per accertare la violazione delle disposizioni dell'Autorità, relative al servizio telefonico commerciale, finalizzate a promuovere condizioni di trasparenza del mercato tali da consentire all'utenza una scelta consapevole tra mercato libero e servizio di maggior tutela.

Attività di verifica del rispetto del divieto di traslazione della Robin Tax

Nel corso del 2010 si è intensificata l'attività di vigilanza sul divieto di traslazione affidata all'Autorità, dall'art. 81, comma 16 e seguenti, del decreto legge n. 112/08 (c.d. *Robin Tax*), convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, per verificare che gli operatori dei settori del-

l'energia elettrica, del gas e del comparto petrolifero gravati dal maggior onere fiscale non lo abbiano trasferito sui prezzi al consumo. Sull'attività svolta nel 2010, l'Autorità ha presentato, in data 27 dicembre 2010, la terza *Relazione* al Parlamento e al Governo, che è stata pubblicata sul sito

dell'Autorità e che viene illustrata più nel dettaglio nel Capitolo 1.

Attività organizzativa e di comunicazione

A seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 99/09, recante *Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*, che ha previsto per gli operatori con minor fatturato l'adozione di meccanismi volti alla semplificazione degli adempimenti, l'Autorità ha adeguato il sistema informativo di raccolta dei dati e dei documenti contabili richiesti per la vigilanza.

Inoltre, sulla base delle informazioni trasmesse dagli operatori e di quelle acquisite dalla banca dati dell'Anagrafe tributaria, si è provveduto ad aggiornare l'anagrafica degli operatori vigilati. A questi ultimi, infine, è stato garantito un canale di comunicazione per assicurare loro una continua forma di supporto tecnico-operativo finalizzato alla risoluzione di dubbi e incertezze e al superamento di incoerenze formali e sostanziali rilevate nel corso dell'esame dei dati contabili forniti.

Attività di monitoraggio

Nell'anno 2010 è stata svolta l'attività di monitoraggio relativa al secondo semestre 2008; in particolare:

- è stata completata l'analisi di primo livello nei confronti dei 525 operatori vigilati;
- sono stati avviati 32 procedimenti individuali per le analisi di secondo livello nei confronti delle imprese che non hanno dato luogo agli adempimenti stabiliti dalla normativa emanata dall'Autorità o che non hanno adeguatamente motivato le variazioni positive evidenziate dalle analisi di primo livello;
- si è proceduto all'intimazione ad adempiere nei confronti di 28 operatori che non avevano ottemperato agli obblighi informativi previsti dalla delibera 11 dicembre 2008, VIS 109/08, o vi avevano adempiuto solo parzialmente (delibere 30 giugno 2010, VIS 47/10, e 5 novembre 2010, VIS 137/10).

Attività sanzionatoria

Nel 2010 l'Autorità ha avviato 4 procedimenti sanzionatori nei confronti di operatori che, nonostante fossero stati intimati ad

adempiere, non hanno inviato i dati e le informazioni richiesti dalla delibera VIS 109/08 (cfr. delibere 20 aprile 2010, VIS 25/10, e 2 novembre 2010, VIS 118/10, VIS 119/10 e VIS 120/10). Il primo dei quattro procedimenti si è concluso con l'irrogazione di una sanzione di 25.000 € a una società attiva nel commercio e nel trasporto di prodotti petroliferi (delibera 25 novembre 2010, VIS 168/10).

Attività di verifica di primo e secondo livello

Per quanto riguarda l'esito delle verifiche effettuate sulla base dell'indicatore di primo livello, definito dall'Autorità con la delibera VIS 109/08, si rileva che:

- per 154 operatori si è riscontrata una variazione positiva del margine di contribuzione semestrale, cioè una crescita dei ricavi, riconducibile almeno in parte alla componente prezzo, superiore a quella dei costi;
- per 175 operatori si è invece riscontrata una variazione negativa.

Nei casi in cui è stata constatata una variazione positiva del margine, gli Uffici dell'Autorità hanno inoltrato all'operatore interessato una richiesta, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della delibera VIS 109/08, di adeguate motivazioni in merito alla circostanza riscontrata. La valutazione delle argomentazioni di carattere contabile-finanziario, presentate dalle imprese ovvero quelle fondate su registrazioni e documentazioni prodotte e che sono presenti nei bilanci pubblici di esercizio, ha rappresentato l'ultimo atto delle analisi di primo livello. Nella comunicazione sono state riportate le elaborazioni effettuate dagli Uffici, riguardanti i dati economici di ricavo e di costo, le differenze complessive risultanti dai confronti semestrali, le parti delle stesse dovute alla variazione dei prezzi e delle quantità. Le verifiche di secondo livello, come previsto dalla delibera 25 novembre 2009, VIS 133/09, sono state svolte nell'ambito di procedimenti individuali relativi a operatori che:

- non hanno dato corso agli adempimenti previsti o che, pur dando corso agli stessi, hanno fornito dati e informazioni errati e/o incompleti, oppure non hanno proceduto a eliminare le anomalie riscontrate nei dati trasmessi (in questo caso i procedimenti sono stati prioritariamente finalizzati

all'acquisizione dei dati e delle informazioni necessari per l'effettuazione delle analisi di primo livello);

- non hanno addotto motivazioni non idonee a escludere un'eventuale violazione del divieto di traslazione (della *Robin Tax*) o che hanno evidenziato la necessità di ulteriori approfondimenti, volti a valutare la rilevanza, l'entità e gli effetti sul margine semestrale della variazione stessa; in particolare, sono state considerate inadeguate le motivazioni non pertinenti (per esempio, perché non attinenti al periodo di competenza economica, oppure basate su elaborazioni prodotte dagli operatori con dati diversi rispetto a quelli comunicati o seguendo una propria metodologia) o che richiedevano ulteriori approfondimenti al fine di verificarne la fondatezza (per esempio, perché relative a dinamiche generali di mercato, oppure a dinamiche economiche internet).

Nel corso dell'anno 2010 sono stati conclusi 23 dei 32 procedimenti individuali avviati che hanno consentito:

- per 11 operatori di escludere ipotesi di traslazione della maggiorazione Ires;
- per 3 operatori di non poter accertare, ma nemmeno escludere, la violazione del divieto di traslazione;
- per 9 operatori di accertare la violazione del divieto di traslazione.

Nei loro confronti l'Autorità ha disposto provvedimenti prescrittivi, ordinando la predisposizione di un piano contenente misure idonee a eliminare gli effetti prodotti dalla violazione, da presentare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Di questi, un solo operatore ha inviato il piano entro i termini previsti, mentre 8 operatori hanno presentato ricorso al TAR Lombardia.

Per i restanti 9 procedimenti, avviati nell'anno 2010, sono ancora in corso le relative istruttorie da parte del Nucleo operativo. Nel corso dei primi mesi del 2011 sono state avviate le verifiche di primo livello sui dati contabili trasmessi dagli operatori, relativi all'anno 2009.

Contenzioso

L'analisi dei dati relativi alle decisioni rese nell'anno 2010 e fino al 31 marzo 2011 conferma una tendenza favorevole degli esiti del contenzioso.

I dati inerenti il numero e gli esiti dei giudizi dal 1997 sino al 31 marzo 2011 sono esposti nelle tavole 6.21 e 6.22, mentre il dato relativo alla stabilità dell'azione amministrativa è illustrato nella tavola 6.23, dalla quale si evince, in termini statistici, l'indicazione più significativa sull'elevata "resistenza" dei provvedimenti dell'Autorità al vaglio giurisdizionale.

Su un totale di 4.609 delibere approvate dall'Autorità sin dal suo avvio (aprile 1997 – 31 marzo 2011), ne sono state impugnate 413, pari al 9%, e ne sono state annullate in tutto o in parte 72, pari al 17,4% del totale delle delibere impugnate e all'1,6% di quelle adottate. In termini statistici, l'indice di resistenza delle delibere dell'Autorità al controllo giurisdizionale continua ad attestarsi attorno al 98,4%.

Nell'anno 2010 si è registrato un incremento del contenzioso rispetto all'anno precedente: 204 ricorsi nel 2010 contro i 116

del 2009. I provvedimenti contestati con il maggior numero di ricorsi sono le delibere 6 agosto 2010, ARG/elt 125/10 (*Modifiche e integrazioni alle condizioni tecniche ed economiche per la connessione con le reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione*), e 15 ottobre 2010, ARG/elt 173/10 (*Criteri per la definizione delle aree critiche e*

delle linee critiche in alta e altissima tensione ai fini dell'applicazione delle garanzie previste in materia di connessioni degli impianti di produzione), impugnate da 73 ricorrenti nel 2010. Nel primo trimestre del 2011 il numero dei ricorsi è aumentato rispetto all'anno precedente: 82 ricorsi a fronte dei 62 del primo trimestre 2010.

TAV. 6.21

Esito del contenzioso dal 1997 al 2011

	RIGETTO	ACCOGLIMENTO	ACCOGLIMENTO PARZIALE
Decisioni del TAR			
- su istanza di sospensiva	306	160	53
- di merito	603	205	209
Decisioni del Consiglio di Stato			
- su appelli dell'Autorità	148	120	31
- su appelli della controparte	97	21	30

TAV. 6.22

Riepilogo del contenzioso per anno dal 1997 al 2011

Dati disponibili al 31 marzo 2010; numero di ricorsi accolti (A), accolti in parte (AIP) o respinti (R)

ANNO	N. RICORSI ^(A)	SOSPENSIVA			MERITO			APPELLO AUTORITÀ			APPELLO CONTROPARTE		
		A	AIP	R	A	AIP	R	A	AIP	R	A	AIP	R
1997	13	-	2	7	-	1	6	3	-	1	-	-	5
1998	25	-	4	11	3	4	9	-	-	1	2	-	1
1999	66	-	-	24	-	4	25	-	-	-	-	-	10
2000	51	2	-	23	16	-	18	10	3	1	1	-	8
2001	81	2	-	16	30	3	32	5	1	17	4	5	5
2002	87	13	5	6	31	10	37	2	-	9	3	2	3
2003	49	5	1	24	2	6	38	2	-	1	-	-	2
2004	144	11	2	45	27 ^(C)	58 ^(E)	48	15	6	40	4	1	9
2005	172	3	31	24	45 ^(D)	7	93	5	2	12 ^(F)	3	-	9
2006	255	48 ^(B)	-	88	5	4	10	20	-	3	-	-	2
2007	140	2	-	18	2	17 ^(I)	28 ^(L)	20 ^(G)	-	36 ^(H)	-	-	-
2008	131	2	-	5	11	17	74	21	-	7	2	-	17 ^(N)
2009	116	1	6	3	18	58	128	2	18 ^(M)	12	2	18 ^(M)	10
2010	204 ^(O)	3	-	3	13	17	48	10	1	6	-	4	13
2011	82	68	2	9	2	3	9	5	0	2	0	0	3
TOTALE	1.616	160	53	306	205	209	603	120	31	148	21	30	97

(A) Il numero dei ricorsi viene ricostruito in relazione a quelli incardinati nell'anno di riferimento, anche se eventualmente relativi a provvedimenti adottati l'anno precedente.

(B) Tutti ricorsi avverso la medesima delibera n. 298/05.

(C) Di cui 12 ricorsi avverso la delibera n. 20/04.

(D) Di cui 34 ricorsi avverso la delibera n. 248/04.

(E) Di cui 45 ricorsi avverso la delibera n. 170/04 e 7 ricorsi avverso la delibera n. 5/04.

(F) Di cui 9 ricorsi su sentenza sfavorevole su medesima nota PB/M01/3356/md-mp.

(G) Tutti avverso sentenze sfavorevoli rese su ricorsi avverso la delibera n. 249/06.

(H) Di cui 32 ricorsi avverso sentenze sfavorevoli, rese su ricorsi avverso la delibera n. 248/04.

(I) Di cui 13 ricorsi avverso la delibera n. 11/07.

(L) Di cui 10 ricorsi avverso la delibera n. 11/07.

(M) Decisioni rese su appelli riuniti dell'Autorità e delle controparti avverso le sentenze del TAR Lombardia sulla delibera n. 11/07.

(N) Include 10 ordinanze di rigetto rese dal Consiglio di Stato sugli appelli cautelari proposti dalle controparti.

(O) Di cui 73 ricorsi avverso le delibere ARG/elt 125/10 e ARG/elt 173/10.

TAV. 6.23

Effetti del contenzioso sull'azione amministrativa dal 1997 al 2011

ANNO	DELIBERE EMESSE	DELIBERE IMPUGNATE ^(A)	% DELIBERE IMPUGNATE SUL TOTALE DELLE EMESSE	DELIBERE ANNULLATE ^(B)	% DELIBERE ANNULLATE SUL TOTALE IMPUGNATE	% DELIBERE ANNULLATE SUL TOTALE EMESSE	N. RICORSI ^(C)
1997	152	6	3,9	1	16,7	0,7	13
1998	168	11	6,5	2	18,2	1,2	25
1999	209	15	7,2	2	13,3	1,0	66
2000	250	16	6,4	5	31,3	2,0	51
2001	334	21	6,3	4	19,0	1,2	81
2002	234	27	11,5	14	51,9	6,0	87
2003	169	17	10,1	3	17,6	1,8	49
2004	254	34	13,4	8	23,5	3,1	144
2005	301	36	12,0	10	27,8	3,3	172
2006	332	40	12,0	10	25,0	3,0	255
2007	353	32	9,1	4	12,5	1,1	140
2008	482	56	11,6	9	16,1	1,9	131
2009	587	44	7,5	0	0,0	0,0	116
2010	656	53	8,1	0	0,0	0,0	204
2011	128	5	3,9	0	0,0	0,0	82
TOTALE	4.609	413	9,0	72	17,4	1,6	1.616

(A) Numero di delibere emesse in quell'anno e impugnate nello stesso anno o in quello successivo.

(B) Numero di delibere annullate in tutto o in parte.

(C) Numero totale di ricorsi pervenuti, inclusi quelli plurimi.

Dall'analisi delle pronunce depositate nel corso del 2011, si possono trarre utili indicazioni sull'ampiezza e i limiti dell'azione dell'Autorità, con riguardo alla regolazione delle infrastrutture e dei mercati dell'energia elettrica e del gas.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, Grande sezione, pronunciandosi sulla questione pregiudiziale sollevata dal TAR Lombardia in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale (delibera 29 marzo 2007, n. 79/07), ha affermato che gli artt. 3, n. 2, e 23, n. 1, della direttiva comunitaria 2003/55 non ostano a una normativa nazionale, come l'art. 1, n. 3, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, che consente al regolatore nazionale di determinare il livello del prezzo di fornitura di gas naturale mediante la definizione di prezzi di riferimento successivamente all'1 luglio 2007; ciò purché tale intervento:

- persegua un interesse economico generale, consistente nel mantenere il prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale a un livello ragionevole alla luce della contemperazione, che spetta agli Stati membri effettuare, fra l'obiettivo di liberalizzazione e l'obiettivo della necessaria protezione del consumatore finale, come stabilito dalla direttiva 2003/55;

- non incida sulla libera fissazione dei prezzi della fornitura del gas naturale successivamente all'1 luglio 2007, se non nella misura necessaria a conseguire siffatto obiettivo di interesse economico generale e, di conseguenza, per un periodo necessariamente limitato nel tempo;
- sia chiaramente definito, trasparente, non discriminatorio, verificabile, e garantisca alle imprese dell'Unione che operano nel settore del gas parità di accesso ai consumatori.

Spetta ai giudici nazionali verificare se in concreto ricorrono le suddette condizioni (Corte di Giustizia, Grande sezione, 20 aprile 2010, causa C 265-08). Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sulla medesima materia, ha ritenuto l'intervento di regolazione sui prezzi di fornitura del gas (delibera n. 79/07) conforme ai principi della suddetta sentenza della Corte di Giustizia: «È indiscutibile l'interesse economico generale perseguito con le misure adottate, a fronte dell'esigenza di contenere la ricaduta sui clienti finali degli incrementi di costo della componente della materia prima sul mercato internazionale. Né sono violati i valori di trasparenza, certezza e verificabilità a fronte del carattere dettagliato e analitico delle disposizioni

introdotta e della sottoposizione della fase attuativa al controllo dell'AEEG, non esclusa ogni possibile misura sanzionatoria. Ugualmente la temporaneità dell'intervento e la sua incidenza solo parziale sulla formazione dei prezzi di vendita escludono il contrasto con il principio di proporzionalità, in relazione al fine perseguito di salvaguardare la fascia debole dei consumatori all'interno di un mercato della fonte energetica non sostituibile che resti affidato» (Consiglio di Stato, 28 ottobre 2010, n. 7645). A differente conclusione, invece, è giunto il TAR Lombardia, che ha ritenuto il sistema regolatorio determinato dalla delibera n. 79/07 non conforme ai principi della Corte di Giustizia, in quanto sul piano del rispetto del principio di proporzionalità: «La misura a tutela del consumatore finale non ha portato alcun beneficio neppure all'obiettivo di liberalizzare il mercato, regime in teoria in vigore dal gennaio 2003, poiché gli utenti finali che hanno cambiato fornitore durante la vigenza della disciplina della delibera impugnata (2008-2009) non superano il 2%»; per quanto riguarda il requisito di temporaneità della misura «anch'esso non appare soddisfatto: il punto 1.3.2 della delibera n. 79/07 prevede la possibilità di prorogare fino al 30 giugno 2009 il più favorevole calcolo degli aumenti oltre la soglia fissata, ma alla scadenza non conseguirebbe un regime liberalizzato dei prezzi, ma la nuova vigenza dei criteri di cui al punto 1.2 della delibera n. 195/02, come modificata dalla delibera impugnata che riporterebbe la soglia di copertura dell'aumento dei prezzi al 75% ancora più penalizzante per i venditori» (TAR Lombardia, 25 novembre 2010, n. 7352, n. 7369, n. 7360, n. 7361, n. 7381 e n. 7382).

Sulla medesima materia, si è nuovamente pronunciato il TAR Lombardia, con riguardo alla rimozione della c.d. "soglia di invarianza" dal criterio di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura (delibera 19 dicembre 2008, ARG/gas 192/08). Stavolta il TAR ha affermato che la delibera ARG/gas 192/08 è supportata da una finalità di interesse economico generale, secondo quanto richiesto dalla Corte di Giustizia: «L'eliminazione della soglia di invarianza consente ai clienti di beneficiare immediatamente della diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi, sicché la misura introdotta dall'Autorità riflette i canoni di proporzionalità, in quanto è adeguata all'obiettivo perseguito e, correlandosi a meccanismi compensativi in favore dei venditori per gli oneri che dovessero restare a loro carico in applicazione della nuova disciplina, realizza un intervento equilibrato, che – in generale e salvo quan-

to si evidenzierà in prosieguo in relazione alle censure afferenti al meccanismo di funzionamento delle compensazioni – non pregiudica in modo discriminatorio gli operatori della filiera diversi dai clienti finali». Tuttavia, il TAR ha ritenuto illegittima la disciplina nella parte in cui attribuisce vantaggi identici alle famiglie e ai clienti industriali o commerciali, «trattandosi di soggetti che versano in condizioni oggettivamente differenti» (TAR Lombardia, 26 ottobre 2010, n. 7053, n. 7054, n. 7055, n. 7056, n. 7059, n. 7060, n. 7061).

In materia di regolazione dei servizi di dispacciamento dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali, il TAR Lombardia ha giudicato legittimo l'intervento dell'Autorità (delibera 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08), precisando che la facoltà di chiedere la sospensione della fornitura nei confronti del cliente finale moroso è possibile a prescindere da quale sia il periodo in cui la morosità sia maturata, ma purché vi sia un contratto ancora in essere, «poiché nel caso dell'avvenuta risoluzione non è possibile sospendere ciò che è cessato» (TAR Lombardia, 27 gennaio 2010, n. 181).

In materia di corrispettivi per l'uso dello stoccaggio strategico del gas naturale (delibera 30 gennaio 2006, n. 21/06), il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del TAR, ha confermato il proprio orientamento, affermando che «la previsione di erogazioni autorizzate o meno e la correlata fissazione dei corrispettivi risulta distinta da quella relativa alle penali», e considerando che «la determinazione dei corrispettivi non svolge perciò funzione surrogatoria delle penali ma quella, diversa, di assicurare il miglior perseguimento delle finalità complessive della disciplina in materia, consistenti nella garanzia del più rigoroso ed efficiente utilizzo dello stoccaggio strategico, in quanto risorsa ultima del sistema». Per tali motivi la distinzione tra erogazioni autorizzate e non autorizzate non può essere interpretata nel senso di precludere all'Autorità il perseguimento di obiettivi generali di regolazione dell'uso dello stoccaggio strategico, attraverso la determinazione dei corrispettivi, quando si tratti del primo tipo di erogazioni, «poiché sarebbe immotivatamente limitata una potestà in materia che è espressamente conferita pure per tale caso» (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2010, n. 680).

In riforma della sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha giudicato «esercizio non irragionevole (e pertanto, in ultima analisi, legittimo) dell'ambito della discrezionalità tecnica attribuita all'Autorità» la disciplina introdotta dalla delibera 17

luglio 2002, n. 137/02, in materia di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale. In particolare, per quanto riguarda i contratti di importazione assistiti dalle c.d. "clausole di flessibilità", i giudici hanno ritenuto che il sistema delineato dalla delibera n. 137/02 risponde pienamente alle esigenze di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (in materia di importazione del gas) (Consiglio di Stato, 17 marzo 2010, n. 1550; in senso contrario, Consiglio di Stato, 18 gennaio 2010, n. 126).

Infine, il Consiglio di Stato ha espressamente riconosciuto che il meccanismo dei CCT (corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto) (delibera n. 137/04) ha «una precisa copertura legislativa nell'art. 6, decreto legislativo n. 79/99, dedicato alla contrattazione bilaterale, e segnatamente nei commi 2 e 3». Nel merito: «I CCT non violano il principio di proporzionalità imposto dalla norma primaria, perché essi nascono come rimedio per attenuare il fenomeno delle congestioni della rete di trasmissione; l'entità dei CCT, quando il prezzo zonale sia inferiore al prezzo unico nazionale (PUN)², è un indice dell'esistenza di un vincolo, tecnico o di mercato, che impedisce l'efficiente utilizzo collettivo dell'infrastruttura; i CCT riflettono dunque in maniera esatta la proporzione inversa esistente tra i vincoli della rete e l'entità del contributo dovuto per l'acquisto di quello, che in termini giuseconomici, è il "diritto di congestionare" il sistema; con i CCT l'Autorità ha riprodotto una sorta di mercato virtuale dei diritti sulle specifiche esternalità negative» (Consiglio di Stato, 3 marzo 2010, n. 1212, n. 1213, n. 1215 e n. 1216).

In materia di tariffe di distribuzione dell'energia elettrica, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR, che aveva annullato la delibera n. 348/07 nella parte in cui poneva a carico di un'acciaieria – utente direttamente allacciato alla linea di trasmissione ad altissima tensione (380 kV) – il pagamento del servizio di distribuzione. Il TAR aveva disposto una Consulenza tecnica d'Ufficio per accertare se e in che modo una acciaieria utilizzi il servizio di distribuzione dell'energia elettrica e sia quindi tenuta al pagamento della corrispondente tariffa.

Il potere esercitato dall'Autorità, in tale fattispecie, si fonda nella legge istitutiva 14 novembre 1995, n. 481, ove è espresso all'art.3, comma 2, il principio della unicità tariffaria per

tipologie omogenee di utenza. In particolare, secondo i giudici la sentenza di primo grado è erronea sia perché non si è avveduta del fatto che la previsione di una tariffa differenziata per tipologia di utenza è stata adeguatamente soddisfatta dalla delibera impugnata, la quale infatti fa riferimento ai clienti allacciati in altissima tensione, sia perché contiene una "endemica contraddizione" tra le conclusioni della CTU e quelle rese dai primi giudici (Consiglio di Stato, 27 luglio 2010, n. 4906).

In materia di tariffe di trasporto del gas naturale (delibera 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09), il TAR ha escluso che sia invocabile un legittimo affidamento sull'immodificabilità dell'assetto regolatorio previgente, in particolare sulla stabilità del sistema di approvvigionamento del gas *fuel* nel precedente periodo regolatorio, dal momento che l'Autorità modula «i suoi poteri regolatori anche attraverso modifiche di indirizzi in precedenza assunti, quante volte ritenga opportuno migliorare effetti e risultati di una precedente disciplina non soddisfacente, e ciò attraverso espressioni di discrezionalità valutativa sindacabili in sede di legittimità solo per evidenti vizi logici; in tali ipotesi non si ravvisano ostacoli connessi con l'affidamento che alcune imprese di settore potrebbero aver maturato sotto precedenti regimi deliberativi di maggior favore, proprio perché si tratta di determinazioni nuove per periodi temporali ancora privi di pregressa regolazione» (TAR Lombardia, 11 maggio 2010, n. 1455).

In materia di tariffe di distribuzione del gas, il TAR ha annullato la delibera 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09, nella parte in cui è prevista l'approvazione definitiva della tariffa d'ufficio per tutte le località servite dall' esercente, qualora le risposte fornite dall'operatore non vengano ritenute soddisfacenti anche per una sola località. Secondo il TAR, la misura dell'approvazione d'ufficio della tariffa sarebbe sproporzionata «perché si arriva a estendere il meccanismo anche a quelle località per le quali non è stata invece effettuata alcuna verifica e per le quali si adduce, in forza di una presunzione disancorata da parametri concretamente raffrontabili, la complessiva sussistenza di errori di rilevazione e incongruenze» (TAR Lombardia, 11 ottobre 2010, n. 6916).

In materia di risparmio energetico, il Consiglio di Stato ha precisato che il meccanismo dei Titoli di efficienza energetica pre-

² Il Prezzo unico nazionale (PUN) è la media dei prezzi zonali del Mercato del giorno prima ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere. Il prezzo zonale è il prezzo di equilibrio in ciascuna zona geografica e virtuale.

suppone che i risparmi siano effettivi, altrimenti i certificati bianchi, rilasciati a fronte della mancata riduzione dei consumi, porterebbero al risultato paradossale, opposto all'obiettivo per cui sono nati, di consentire un aumento dei consumi, con evidente danno all'ambiente a livello globale e alla collettività. Da ciò consegue che il potere dell'Autorità di effettuare controlli a campione si estende anche alla verifica del tasso di ritorno effettivo conseguito dai progetti. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto di natura ordinatoria il termine di deposito di memorie e documenti dopo la chiusura dell'istruttoria. Pertanto, l'Autorità ha l'obbligo di valutare anche le produzioni documentali avvenute successivamente, salvo e impregiudicato il potere di ritenere inattendibili o inidonei i documenti depositati (Consiglio di Stato, 22 marzo 2010, n. 1635).

Il TAR ha respinto i ricorsi presentati da alcune società contro le delibere dell'Autorità, che non avevano approvato determinati progetti di risparmio energetico, precisando che *«l'onere che grava sulla società che richiede la certificazione del progetto è duplice in quanto da un lato essa deve eseguire il progetto adottando tutte le misure che, secondo l'ordinaria diligenza, ne assicurino l'efficacia in termini di risultato e, dall'altro, deve documentare tale attività in modo da fornire all'Autorità una compiuta e plausibile dimostrazione dei mezzi messi in opera per raggiungere l'obiettivo»* (TAR Lombardia, 22 aprile 2010, n. 1137, n. 1138, n. 1139 e n. 1140).

Con riguardo alle violazioni in materia di cessione sul mercato regolamentato del gas delle aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato (*royalties*) (delibera 17 dicembre 2007, n. 326/07), il TAR Lombardia ha riconosciuto il potere sanzionatorio dell'Autorità in tale materia, in quanto non incompatibile con il concorrente potere di segnalazione al Ministero dello sviluppo economico di pratiche anti-concorrenziali sul mercato del gas. Secondo il TAR, il potere sanzionatorio dell'Autorità non ha bisogno di una specifica previsione legislativa, perché ha carattere generale, riguardando tutte le violazioni dei propri provvedimenti (TAR Lombardia, 25 gennaio 2010, n. 156).

In contrasto con l'orientamento consolidato del TAR Lombardia, il Consiglio di Stato ha escluso l'applicabilità dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (che prevede un termine perentorio di 90 giorni per la contestazione dell'illecito a partire dal suo accertamento), ai procedimenti sanzionatori dell'Autorità: *«In considerazione del carattere speciale*

della legge istitutiva dell'Autorità (n. 481/95) e del rinvio dalla stessa operato, nell'art. 2, comma 24, lett. a), a una disciplina regolamentare dei procedimenti sanzionatori, l'art. 14 cit., a norma dell'art. 12 della stessa legge n. 689/81, non appare applicabile in quanto, come appena detto, in materia ha diversamente disposto la sopravvenuta legge n. 481/95» (Consiglio di Stato, 3 maggio 2010, n. 2507, e 7 aprile 2010, n. 1976). Inoltre il Consiglio di Stato ha escluso l'applicabilità agli illeciti amministrativi del c.d. "principio di esiguità" vigente in materia penale (in forza del quale la violazione non sarebbe sanzionabile quando il fatto risulta comunque particolarmente tenue), dato che le stesse norme che escludono, in alcuni casi, la punibilità del fatto particolarmente tenue sono eccezioni alla regola e, come tali, non suscettibili di generale applicazione (Consiglio di Stato, 15 luglio 2010, n. 4580). Infine, quanto all'esplicazione dei criteri matematici adottati per la quantificazione della sanzione, il Consiglio di Stato ha precisato che *«l'onere di motivare non può spingersi, per quanto precisato dalla giurisprudenza, fino al punto di indicare il calcolo matematico seguito nell'adottare il provvedimento, essendo sufficiente ai fini di un'adeguata motivazione il rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 11 della legge n. 689/81 e l'indicazione delle ragioni della concreta applicazione di tali criteri»* (Consiglio di Stato, 3 maggio 2010, n. 2507).

In materia di verifica della condizione di cogenerazione degli impianti, il TAR ne ha precisato la natura giuridica, definendolo come un procedimento complesso, articolato in più fasi, in cui a una prima attività di verifica solo documentale – ovvero estrinseca e meramente cartolare – svolta dal GSE sulla base dell'autocertificazione trasmessa dall'impresa interessata, segue una fase di verifica sostanziale, svolta dall'Autorità tramite la Cassa conguaglio per il settore elettrico, diretta ad accertare, mediante sopralluoghi sugli impianti, la veridicità delle dichiarazioni rese dalla società (TAR Lombardia, 12 marzo 2010, n. 603). Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittima la verifica ispettiva effettuata su un impianto di cogenerazione, ha precisato che il principio di intangibilità e immodificabilità delle c.d. "iniziative prescelte" di cui al provvedimento CIP6 *«non può essere considerato violato da atti con cui l'amministrazione, lungi dall'incidere in senso modificativo o caducatorio sulla disciplina contenuta nel provvedimento CIP6 e successive modifiche, ha unicamente dato attuazione, al più offrendo chiarimenti e*

delucidazioni in ordine al sistema dei prezzi o alle caratteristiche degli impianti di produzione, come delineato dal citato provvedimento CIP6». Inoltre, sul presunto diritto a un rimborso integrale degli oneri sostenuti per l'acquisto dei certificati verdi, i giudici hanno sottolineato che esso è contrario alla «esigenza di fondo sottesa al provvedimento CIP6, finendo per essere posti a carico dell'intero sistema elettrico i costi derivanti dalle inefficienze degli impianti ammessi ai benefici del CIP6, viceversa previsti per premiare le imprese meglio organizzate ed efficienti quanto al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche non tradizionali» (Consiglio di Stato, 29 dicembre 2010, n. 9569).